



## **Dalla libera circolazione del nome alla libera circolazione dell'identità di genere: la giurisprudenza della Corte di giustizia dopo la sentenza *Mirin***

FRANCESCO DEANA\*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I precedenti in tema di circolazione del nome e degli status familiari. – 2.1. La libera circolazione del nome. – 2.2. La libera circolazione dello status di coniuge. – 2.3. La libera circolazione dello status di figlio. – 3. L'identità di genere: un nuovo ambito di applicazione del principio di mutuo riconoscimento? – 3.1. Cambiamento di genere e divieto di discriminazioni nel diritto dell'UE. – 4. Le peculiarità della vicenda *Mirin* e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. – 5. Le conclusioni dell'Avvocato generale. – 6. La sentenza della Corte di giustizia e la libera circolazione dell'identità di genere. – 6.1. I limiti alla libera circolazione dell'identità di genere. – 7. Osservazioni conclusive.

### **1. Introduzione**

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 nel caso *Mirin*<sup>1</sup> si inserisce in un quadro giuridico complesso e in costante evoluzione, dove il diritto dell'Unione incontra i confini delle competenze degli Stati membri in materie particolarmente sensibili come l'identità personale e lo stato civile. Sebbene normare tali settori rientri nella prerogativa degli Stati membri, le scelte operate dai legislatori nazionali possono generare problemi di significativa rilevanza per il diritto dell'UE, per l'impatto transfrontaliero che esse sono capaci di generare sulle persone che circolano nello spazio giuridico europeo. Questo è il caso, ad esempio, del negato riconoscimento dei cambiamenti di genere ottenuti in un altro Paese dell'UE, ma ancor prima (secondo

---

\* Ricercatore a tempo determinato di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Udine

<sup>1</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024, *M.-A.A. contro Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj e a.*, causa C-4/23, ECLI:EU:C:2024:845. Come da recente prassi della Corte, il nome *Mirin* è fittizio e non corrisponde ad alcun soggetto interessato dal procedimento in questione. Nel prosieguo del presente lavoro utilizzerò questo nome per riferirmi al caso in questione.

la cronologia degli interventi giurisprudenziali della Corte di giustizia) del negato riconoscimento degli status personali e familiari.

Se l'art. 81, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea attribuisce all'Unione almeno la possibilità di intervenire nelle materie di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere<sup>2</sup>, con l'obiettivo di offrire ai cittadini europei una maggiore certezza del diritto in situazioni attinenti la materia familiare, nessuno dei diversi regolamenti dell'UE oggi esistenti armonizza le regole sul riconoscimento di stati civili acquisiti o modificati in un altro Stato membro, e men che meno sul riconoscimento di cambiamenti di genere avvenuti in altro Stato membro<sup>3</sup>. Esistono sì regolamenti, come il n. 2016/1191<sup>4</sup>, che stabiliscono requisiti uniformi per la presentazione di documenti pubblici<sup>5</sup>, ma anche in questi casi manca un'esplicita disciplina del riconoscimento degli effetti sostanziali degli atti pubblici in tema di identità di genere e status personale<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Si tratta in questo caso di misure che armonizzano o uniformano, a seconda delle scelte operate dal legislatore dell'UE, il diritto internazionale privato degli Stati membri. Sulla portata della norma in questione, e i limiti procedurali che prescrive, si vedano i commenti di R. BARATTA, *Art. 81 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 859 ss.; e R. CLERICI, *Art. 81 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, p. 500 ss. Più in generale sulle ragioni del processo di "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato si veda, *ex multis*, R. ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Diritto dell'Unione europea*, 1998, p. 481 ss.; J. BASEDOW, *The comunitarization of the conflict of laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Review*, 2000, p. 687 ss.; S. BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2001, p. 261 ss.; G. BETLEM, E. HONDIUS, *European Private Law after the Treaty of Amsterdam*, in *European Review of Private Law*, 2001, p. 3 ss.; R. BARATTA, *Verso la "comunitarizzazione" dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, in *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 573 ss.

<sup>3</sup> Come accaduto con l'adozione dei regolamenti UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (GU, L 178, 2.7.2019) e 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU, L 343, 29.03.2010), che espressamente escludono dal loro ambito di applicazione materiale talune questioni riconducibili agli status personali e ai rapporti familiari. È anche vero, tuttavia, che il regolamento 2019/1111, come già i suoi due predecessori, regola la libera circolazione (*rectius*: il riconoscimento e l'esecuzione) dei provvedimenti emessi dalle autorità degli Stati membri che, determinando l'affievolimento o l'estinzione del rapporto coniugale, incidono direttamente sullo status dei soggetti coinvolti. Lo stato delle persone è altresì espressamente escluso dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU, L 351, 20.12.2012).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU, L 200, 26.7.2016).

<sup>5</sup> Tra i quali figurano gli atti di stato civile e quelli che attestano il nome e la nascita.

<sup>6</sup> Il regolamento in questione, come precisato al considerando n. 18, si limita a introdurre una semplificazione delle formalità amministrative richieste per la circolazione di tali documenti tra gli Stati membri, senza disciplinare gli effetti delle situazioni giuridiche in essi attestate. Cfr. A. VETTOREL, *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il Regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, n. 4, p. 1060 ss.; W. H. RECHBERGER, *Cross-Border Enforcement of Public Documents and Regulation (EU) 2016/1191*, in *Cross-Border Enforcement in Europe*, 2020, p. 7 ss.

Se il diritto dell'UE non definisce regole comuni per disciplinare i requisiti formali e sostanziali per la costituzione o l'estinzione degli status e per l'attribuzione o modificazione dell'identità anagrafica, o per regolare il riconoscimento reciproco degli status, la materia resta dunque soggetta a possibili particolarismi statali, che la prassi ci dice essere piuttosto spiccati soprattutto per quanto riguarda situazioni personali e familiari “non tradizionali” e “bio-politicamente”<sup>7</sup> controverse. La frammentazione normativa che ne deriva crea notevoli difficoltà per i cittadini europei che esercitano il diritto di libera circolazione, garantito dall'art. 21 TFUE, e non sembra prossima una svolta in senso opposto<sup>8</sup>. Nel caso in cui un cittadino dell'Unione non veda riconosciuto il proprio status familiare o personale, incluso il proprio genere (maschile, femminile o non binario) in un altro Stato membro, questi potrebbe incontrare ostacoli non solo formali, ma anche concreti, nell'accedere a servizi/prestazioni sociali o previdenziali, nel contrarre matrimonio o un'unione registrata, o nel rilascio di documenti ufficiali, rischiando così di vedere limitata la propria capacità di vivere e lavorare liberamente e senza discriminazioni in qualunque Stato membro. E' altresì evidente che tra i soggetti più penalizzati vi sono le persone LGBTIQ+, in tutela delle quali la Commissione europea ha avviato nel 2020 una strutturata strategia volta a favorire l'uguaglianza di trattamento<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> L'espressione è utilizzata da A. SØRLIE, *Trans reproduction: Continuity, cis-normativity, and trans inequality in law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2023, p. 625 ss., con riferimento ai diritti riproduttivi delle persone transgender, ma potrebbe applicarsi, ad esempio, anche a situazioni che attengono il ricorso a tecnologie riproduttive e alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie omoaffettive.

<sup>8</sup> Recentemente, la Commissione europea ha proposto un regolamento che affronta aspetti legati alla filiazione transfrontaliera, mirato a facilitare il riconoscimento di atti di filiazione e a creare un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 final). Tale proposta, tuttavia, si scontra con forti resistenze da parte di alcuni Stati membri, che ritengono che l'UE non debba intervenire in modo uniforme su questioni tanto delicate e legate a normative interne. Questa situazione rispecchia la complessità del processo di armonizzazione in ambiti che toccano profondamente l'identità e le tradizioni giuridiche di ciascun Paese. Sui presupposti ed i contenuti della proposta di regolamento, nonché sulle criticità che ad essa si accompagnano, vi sono numerosi contributi. Per praticità si rinvia a S. MARINAI, *La proposta di regolamento in materia di filiazione e la sua incidenza sulla libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2024, n. 2, p. 26 ss., e in particolare alle fonti citate in nota n. 1, cui si devono aggiungere gli altri contributi del Focus *La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione (COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022)* pubblicato in quello stesso fascicolo, nonché i contributi di S. DE VIDO, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico “rafforzato” dell'Unione europea*, in *Eurojus*, 1-2023, p. 34 ss., e D. DANIELI, *“Third-State connections” in the proposal for an EU regulation on parenthood: more than a regime of circulation of the status between Member States?*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2023, n. 2, p. 1387 ss. Non va inoltre dimenticato che la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) aveva avviato già nel 2010 uno studio finalizzato a valutare la fattibilità di uno o più strumenti di diritto internazionale privato in materia di *legal parentage*. L'avanzamento del progetto può essere seguito online su <https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy>. Per un'analisi del progetto, in comparazione con l'iniziativa della Commissione europea, si veda L. VÁLKOVÁ, *The Commission proposal for a regulation on the recognition of parenthood and other legislative trends affecting legal parenthood*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, p. 854 ss.

<sup>9</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025*, del 12 novembre 2020, COM(2020) 698 final.

La recentissima sentenza *Mirin*, affrontando il tema della rettifica dell'indicazione del sesso nell'atto di nascita di un proprio cittadino sulla base di quanto attestato da un certificato rilasciato in altro Stato membro, s'inserisce quindi in un dibattito giuridico e politico che riguarda l'equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e la sovranità degli Stati membri nelle materie di stato civile e diritto di famiglia. Essa rappresenta un ulteriore sviluppo nella giurisprudenza europea volta a garantire una piena e dignitosa circolazione degli status personali, e in particolare dei diritti legati all'identità di genere, all'interno dello spazio comune europeo.

Obiettivo di questo scritto è dunque di analizzare il percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di identità personale e familiare, attraverso un approfondimento in particolare sul contributo della sentenza *Mirin* nel processo di consolidamento dei diritti fondamentali legati all'identità personale nel contesto della cittadinanza europea. Nel far ciò, si darà evidenza alle similitudini, alle innovazioni e ai limiti di tale pronuncia rispetto ai precedenti casi in materia. La speranza è di contribuire ad una riflessione teorica sull'identità di genere come elemento essenziale della cittadinanza europea, ampliando il dibattito sui diritti fondamentali nel contesto dell'integrazione europea ed offrendo un contributo alla comprensione del ruolo della Corte di giustizia nel plasmare i diritti legati all'identità personale e familiare attraverso strategie interpretative che proteggono i diritti fondamentali dei cittadini senza invadere (troppo) le competenze statali.

## **2. I precedenti in tema di circolazione del nome e degli status familiari**

Il tema della circolazione degli status personali e familiari rappresenta una delle questioni non economiche più delicate per il processo di integrazione europea, soprattutto per il suo impatto sulla realizzazione effettiva della libertà di circolazione sancita dall'art. 21 TFUE, da una parte, e sulla tutela dell'identità personale e della vita familiare dei cittadini europei, dall'altra<sup>10</sup>. In sintesi, il problema consiste nel trovare il punto di equilibrio tra la volontà di preservare le peculiarità degli ordinamenti nazionali in materia di famiglia e stato civile e la necessità di non sacrificare la continuità transnazionale degli elementi costitutivi l'identità personale e familiare dei soggetti che beneficiano del diritto alla libera circolazione delle persone sul territorio dell'UE.

---

<sup>10</sup> Sul punto si v. R. BARATTA, *Problematic elements of an implicit rule providing for mutual recognition of personal and family status in the EC*, in *IPRax*, 2007, p. 4 ss.; ID., *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, in *Recueil des Cours*, 348, 2010, p. 491 ss.; M. MELCHER, *(Mutual) Recognition of Registered Relationships via EU Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, 2013, p. 149 ss.; G. BIAGIONI, *On Recognition of Foreign Same-Sex Marriages and Partnerships*, in D. GALLO, L. PALADINI, P. PUSTORINO (eds.), *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, Berlin, 2014, p. 360 ss.; F. SALERNO, *The identity and continuity of personal status in contemporary private international law*, in *Recueil des Cours*, 395, 2019, p. 21 ss.; C. RAGNI, *Cross-border recognition of minors' adoption at the crossroad of private international law and human rights: achievements and challenges*, in E. BERGAMINI, C. RAGNI (eds.), *Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families*, Londra, 2019, p. 209 ss.; S. GÖSSL, M. MELCHER, *Recognition of a Status Acquired Abroad in the EU – A Challenge For National Laws*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 14, n. 1, 2022.

La questione si è imposta con rilevanza crescente e direttamente proporzionale all'incremento del numero di persone che hanno usufruito della libertà di circolazione sul territorio della Comunità e poi dell'Unione europea, giungendo tuttavia in un numero piuttosto limitato di casi davanti alla Corte di giustizia<sup>11</sup>. Il principio generale elaborato in diverse pronunce dalla Corte si basa su una interpretazione in via estensiva dei diritti di circolazione e soggiorno<sup>12</sup>, teorizzando un principio di mutuo riconoscimento degli status acquisiti in un altro Stato membro quale strumento di promozione della mobilità interna all'Unione e tutela della cittadinanza europea<sup>13</sup>. Pertanto, nonostante né il diritto primario, né quello derivato contemplino un obbligo espresso di riconoscimento automatico, le legislazioni nazionali non possono negare in modo ingiustificato il riconoscimento degli status quando ciò porterebbe lo Stato a ostacolare o impedire del tutto la circolazione dei cittadini europei in assenza di una giustificazione accettabile.

Nel corso di circa tre decenni si è sviluppata e consolidata un filone giurisprudenziale che ha riguardato dapprima il diritto alla continuità dell'identità anagrafica – ossia alla libera circolazione del nome –, per poi estendersi agli status familiari: quello di coniuge, anzitutto, e in un momento successivo quello di figlio.

## 2.1. La libera circolazione del nome

Le prime – e per lungo tempo uniche – sentenze della Corte in tema di riconoscimento degli *status* hanno riguardato il mancato riconoscimento del nome attribuito ad un cittadino in base alle norme di un altro Stato membro<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Parallelamente, si è sviluppata sulla stessa tematica una casistica giurisprudenziale che ha visto protagonista la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Questa, pronunciandosi sul riconoscimento di un determinato status acquisito all'estero (ad esempio lo status di figlio conseguente un'adozione straniera o procedimenti di surrogazione, oppure lo status maritale costituito attraverso matrimoni tra persone dello stesso sesso) ha necessariamente valutato i ricorsi dal punto di vista esclusivo della tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 CEDU) e il diritto al matrimonio (articolo 12 CEDU). Il riconoscimento dello status costituito all'estero, nonostante le differenze esistenti tra le legislazioni dei due Stati interessati, avrebbe quindi dovuto rappresentare, nell'argomentazione dei ricorrenti, non una misura strumentale all'esercizio di un diritto fondamentale – come invece postulato dalla Corte di giustizia – ma una vera e propria attuazione di un diritto fondamentale. Cfr. Corte EDU, 28 giugno 2007, *Wagner & J.M.W.L. v. Luxembourg*, ricorso n. 76240/01; 3 maggio 2011, *Negropontis-Giannisis v. Greece*, ricorso n. 56759/08; 26 giugno 2014, *Menesson v. France*, ricorso n. 65192/11, e *Labassee v. France*, ricorso n. 65941/11; 24 gennaio 2017, *Paradiso & Campanelli v. Italy*, ricorso n. 25358/12; 14 dicembre 2017, *Orlandi et al. v. Italy*, ricorsi nn. 26431/12; 26742/12; 44057/12 e 60088/12.

<sup>12</sup> Ciò è coerente con precedenti sentenze della Corte in materia di libera circolazione delle persone. Vedi, *ex multis*, la sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, punto 31.

<sup>13</sup> Sulla progressiva affermazione del principio nella materia degli status personali e familiari vedi meglio *infra* parr. 2.1 e 2.2. Sulla rilevanza del principio in un'ottica internazionalprivatistica, quale limite all'applicazione delle norme ordinarie di conflitto, si rinvia invece a G. ROSSOLILLO, *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002.

<sup>14</sup> Il nome (inteso come combinazione di nome e cognome) fa parte della propria identità personale ed è quindi espressione di un diritto fondamentale della personalità (Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna v. Finland*, ricorso n. 18131/91, e 17 febbraio 2012, *Golemanova v. Bulgaria*, ricorso n. 11369/04). In una dimensione pratica, invece, come evidenziato, ad esempio, da D. GUTMANN, *Le sentiment d'identité, étude de droit des personnes et de la famille*, Parigi, 2000, il nome esprime l'identità di un individuo nei confronti

Le fattispecie particolari che hanno portato di volta in volta i giudici nazionali a rivolgere un quesito pregiudiziale erano piuttosto diverse tra loro<sup>15</sup> e hanno riguardato sia soggetti con doppia cittadinanza di Stati membri<sup>16</sup>, sia cittadini europei semplicemente residenti in altro Paese membro, sia ancora soggetti che trascorso un periodo di soggiorno in altro Stato membro avevano fatto rientro nel loro Stato membro di cittadinanza. A seconda delle vicende oggetto dei procedimenti, i soggetti interessati erano cittadini europei che avevano già esercitato il loro diritto di libera circolazione o che avrebbero potuto esercitarlo in futuro. Al di là di un isolato caso in cui la questione venne risolta applicando il solo principio di non discriminazione in base alla cittadinanza<sup>17</sup>, nelle sue pronunce la Corte ha statuito in via generale che un tale rifiuto è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto, sancito all'articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, poiché da una diversità tra i nomi applicati ad una stessa persona secondo due legislazioni diverse possono nascere confusioni ed inconvenienti che affliggono (anche solo potenzialmente) il cittadino europeo in numerose attività della sua vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedendogli di fornire continuamente chiarimenti e prove circa la propria identità<sup>18</sup>. Pertanto, la Corte ha stabilito che la libera circolazione e il diritto di soggiorno richiedono agli Stati membri di riconoscere automaticamente i nomi attribuiti a un cittadino in un altro Stato membro, a condizione che vi siano legami significativi tra l'individuo e il Paese in cui il nome è stato acquisito, come, ad esempio, un periodo di residenza non occasionale.

Tale principio, detto appunto di "mutuo riconoscimento" (o "riconoscimento automatico"), si rende necessario in quanto dover dissipare ogni volta dubbi sulla propria identità causati dalla divergenza tra il cognome che si utilizza quotidianamente nello Stato

---

dell'autorità pubblica e degli altri consociati. Il nome è infatti un mezzo con cui lo Stato identifica i cittadini, ma denota anche l'appartenenza ad una famiglia e la parentela con altre persone.

<sup>15</sup> In *Konstantinidis*, ad esempio, lo Stato membro verso cui il cittadino europeo si era trasferito per esercitare stabilmente una attività lavorativa autonoma, la Germania, aveva operato la trascrizione nei registri di stato civile del cognome greco del ricorrente in caratteri latini, ottenendo un risultato difforme da quanto riportato sul passaporto greco del cittadino interessato. Il successivo caso *Garcia Avello* riguardava minori residenti in Belgio, dove erano nati, e che possedevano sia la nazionalità belga che quella spagnola. Alla nascita veniva loro attribuito un cognome stabilito secondo la *lex fori*. I genitori presentavano a quel punto una domanda di modifica del cognome dei propri figli in base al diritto e alla tradizione spagnola. Tuttavia, l'autorità belga respingeva la richiesta, in quanto contraria alla legislazione nazionale applicabile. La Corte ha ritenuto tale rifiuto contrario al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, poiché avrebbe avuto l'effetto di negare la rilevanza della seconda cittadinanza dei minori, anch'essa cittadinanza di uno Stato membro. Lo scenario non muta sensibilmente nel caso *Grunkin e Paul*, dove le autorità competenti di uno Stato membro si erano rifiutate di riconoscere il cognome di un minore così come determinato e registrato in un altro Stato membro in cui costui – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro – è nato e risiede sin dalla nascita.

<sup>16</sup> Cfr. S. TONOLO, *La legge applicabile al diritto al nome dei bipoliti nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, p. 963 ss.; J. MEEUSEN, *Le droit international privé et le principe de non-discrimination*, in *Recueil des cours*, vol. 353, 2011, p. 9 ss., 127.

<sup>17</sup> Corte giust., sentenza del 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*.

<sup>18</sup> Cfr. anzitutto Corte giust., sentenze del 30 marzo 1993, causa C-168/91, *Konstantinidis*; 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin e Paul*; 22 dicembre 2010, causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein*; 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevic-Vardyn e Wardyn*; 2 giugno 2016, causa C-438/14, *Bogendorff von Wolffersdorff*; 8 giugno 2017, causa C-541/15, *Mircea Florian Freitag*.

di residenza – e che compare sia nei registri di quello Stato e in tutti i documenti emessi da quello Stato – ed il cognome che figura nei documenti emessi dallo Stato di cittadinanza, rischia di precludere la possibilità di fruire di una qualsiasi prestazione o di un qualsiasi diritto a causa dell'incertezza che aleggia costantemente in merito all'identità di tale persona<sup>19</sup>. Ciò, in ultimo, può rappresentare un ostacolo alla libera circolazione dalla portata potenzialmente enorme, che, in conformità ad un orientamento risalente e consolidatissimo in materia di libertà di circolazione, può essere giustificato solo se è basato su considerazioni oggettive e se è adeguatamente commisurato allo scopo legittimamente perseguito<sup>20</sup>.

Il principio è stato ribadito in cause di rilievo come *Sayn-Wittgenstein e Bogendorff von Wolffersdorff*, dove il diniego al riconoscimento di un cognome contenente titoli nobiliari è stato ritenuto legittimo solo se giustificato da un serio motivo di ordine pubblico, come l'abolizione di tali titoli, in attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini, nello Stato in cui si richiedeva il riconoscimento. Il riconoscimento del cognome come attribuito in altro Stato, secondo regole ortografiche sconosciute all'ordinamento in cui si chiede il riconoscimento, può essere negato anche laddove ciò si renda necessario per la tutela della lingua ufficiale nazionale e quindi dell'identità nazionale di quest'ultimo Paese. In *Runevič-Vardyn*, infatti, a fronte del rifiuto, da parte del servizio di stato civile del comune di Vilnius, di modificare i nomi e i cognomi degli interessati, una cittadina lituana di origine etnica polacca e un cittadino polacco, sui certificati di nascita e di matrimonio rilasciati loro da tale servizio, per renderli conformi all'ortografia polacca, la Corte accoglie l'osservazione presentata dal governo lituano, secondo cui «la lingua lituana costituisce un valore costituzionale che salvaguarda l'identità della nazione, contribuisce all'integrazione dei cittadini, garantisce l'espressione della sovranità nazionale, l'indivisibilità dello Stato, nonché il buon funzionamento dei servizi dello Stato e delle collettività territoriali». Ritenuto, quindi, che la tutela della lingua ufficiale nazionale dello Stato sia compresa nel concetto di identità nazionale tutelato all'art. 4, n. 2, TUE<sup>21</sup>, è in astratto legittimo, secondo i giudici di Lussemburgo, che uno Stato

---

<sup>19</sup> Oltre a quanto visto già visto rispetto ai casi *Kostandinidis e Grunkin e Paul*, la Corte ha considerato come un grave inconveniente il rischio di essere costretti a dissipare i dubbi sulla propria identità a causa della discrepanza dei nomi utilizzati nei diversi paesi anche nella causa *Sayn-Wittgenstein*, punto 70. Altri gravi inconvenienti sono stati considerati la difficoltà nel dimostrare i legami con i propri familiari (sentenze in *Runevič-Vardyn*, cit., punto 77, e *Bogendorff von Wolffersdorff*, cit., punto 46); l'onere di dover dissipare dubbi sull'autenticità dei documenti personali o sulla veridicità delle informazioni contenute in tali documenti (sentenza in *Runevič-Vardyn*, cit., punto 77); il rischio di riscontrare difficoltà nel beneficiare degli effetti giuridici di diplomi o certificati rilasciati a nome di un altro Stato membro (sentenza in *Garcia Avello*, cit., punto 36). Ugualmente, altri esempi di “gravi inconvenienti” potrebbero essere considerati, tra l'altro, l'impossibilità di accedere a un più favorevole trattamento fiscale o pensionistico, o a particolari prestazioni di sicurezza sociale, o a diritti di visita ospedaliera e ad altri diritti pertinenti che sarebbero concessi in caso di pieno riconoscimento del rapporto familiare.

<sup>20</sup> Sentenza *Grunkin e Paul*, punti 23-29.

<sup>21</sup> Nonché qualcosa che l'Unione si impegna a rispettare sia all'art. 3, n. 3, quarto comma, TUE, che all'art. 22 della Carta. V. punto 86 della sentenza in esame. La Corte di giustizia aveva già in passato rilevato che le disposizioni del diritto dell'Unione non ostano all'adozione di una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale sia, nel contempo, lingua nazionale e prima lingua ufficiale. In questi termini v. la sentenza del 28 novembre 1989, causa 379/87, *Groener*, punto 19.

imponga le regole di grafia previste da tale lingua<sup>22</sup>, anche se ne possano derivare disagi per coloro che usufruiscono dei diritti di libera circolazione e di soggiorno.

Questi casi rappresentano una pietra miliare nell'affermazione del diritto all'identità personale e del principio di effettività del diritto dell'UE, poiché evitano al cittadino di dover costantemente giustificare la propria identità in diversi Stati membri. Tuttavia, è bene ripeterlo, il diritto dell'Unione non prevede una regola imperativa di riconoscimento automatico. In questo contesto, il principio del mutuo riconoscimento può ancora incontrare limiti da uno Stato all'altro, prevalentemente in base a fattori legati ai valori sociali e giuridici fondanti l'ordinamento del foro in generale e al margine di discrezionalità di cui ancora gli Stati godono nel regolare le materie interessate. La Corte ha, però, precisato che ogni restrizione deve essere giustificata da ragioni oggettive e prevalenti di interesse pubblico, proporzionata rispetto al proprio obiettivo, e strettamente necessaria a proteggere gli interessi che intende tutelare<sup>23</sup>. Questa è una valutazione che di regola spetta al giudice nazionale (pur secondo le indicazioni formulate nella giurisprudenza della Corte di giustizia, anche a seguito di apposito rinvio pregiudiziale): egli sarà dunque chiamato a decidere se il rifiuto di attribuire – in tutto o in parte – rilevanza giuridica allo status acquisito all'estero riflette un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco<sup>24</sup>.

## 2.2. La libera circolazione dello status di coniuge

Dalla giurisprudenza esaminata non emerge alcun suggerimento esplicito sull'applicabilità di questo ragionamento agli altri status familiari dei cittadini dell'Unione. Tuttavia, in seguito alle argomentazioni sviluppate dalla Corte, già si poteva prevedere la teorizzazione di un diritto generale al riconoscimento automatico degli status del cittadino europeo nella misura in cui: a) tale status rappresentasse un elemento costitutivo dell'identificazione personale e familiare di un soggetto<sup>25</sup>; b) vi fosse una condivisione di principi normativi e valoriali rispetto al singolo status tale da consentire il consolidarsi di una fiducia reciproca tra Stati su cui si fonda inevitabilmente il principio del mutuo riconoscimento<sup>26</sup>; c) il rifiuto al riconoscimento causa o potesse interferire con

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, punto 87.

<sup>23</sup> Questo test a tre fasi è detto “test *Cassis de Dijon*”, dal nome della sentenza in cui la Corte ha le caratteristiche di ogni misura derogatoria all'esercizio delle libertà fondamentali di circolazione. Sul punto v., per tutti, G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012, pp. 409-411. Sul ricorso al test rispetto al riconoscimento degli status v. L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010, p. 133.

<sup>24</sup> Sentenza *Runevič-Vardyn*, cit., punto 91.

<sup>25</sup> Non per nulla, in *Bogendorff*, il governo tedesco, nel tentativo di confutare la natura pregiudizievole del provvedimento interno per il ricorrente nel procedimento principale, sosteneva che nessun elemento avrebbe indicato che il nome acquisito nel Regno Unito fosse di un'importanza considerevole per l'identificazione del ricorrente stesso e per il suo collegamento ad una determinata famiglia (punto 41 della sentenza della Corte).

<sup>26</sup> Ad esempio, un *consensus* verso la necessità di offrire un riconoscimento giuridico formale e sostanziale ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e, ancor più, alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso (come rilevato da Corte EDU, 21 luglio 2015, *Oliari et al. v. Italy*, ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11), o



particolare rilevanza sull'esercizio dei diritti di libera circolazione sul territorio dell'Unione.

La conferma a questa opinione dottrinale<sup>27</sup> è infine arrivata con la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel caso *Coman*<sup>28</sup>, dove il diritto alla libera circolazione è stato esteso anche allo status di coniuge – non quindi uno status personale, ma uno status familiare – in relazione alle coppie omosessuali. In questo caso, la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, contratto in un altro Stato membro, se tale riconoscimento è funzionale all'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno<sup>29</sup>. Questo principio, tuttavia, non obbliga gli Stati membri a riconoscere tutti i diritti derivanti dal matrimonio omosessuale secondo la legge dello Stato di celebrazione: il riconoscimento è limitato al diritto di soggiorno derivato, previsto dall'art. 7 della Direttiva 2004/38 ed esteso in via analogica alla fattispecie in esame per il tramite dell'art. 21 TFUE<sup>30</sup>, senza che questo comporti un obbligo di uniformazione interna delle legislazioni familiari. La Corte ha quindi bilanciato il diritto di libera circolazione e la competenza nazionale sul diritto di famiglia, evitando di imporre un modello unico a tutti gli Stati membri, ma garantendo comunque la tutela della mobilità dei cittadini dell'Unione.

Scendendo più in dettaglio: dopo aver precisato che un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell'Unione abbia esercitato la propria libertà di

---

l'affermazione di un principio di non discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso rispetto alle tutele concesse ad unioni formalmente riconosciute tra persone di sesso diverso (come espresso da Corte EDU, 24 luglio 2004, *Karner v. Austria*, ricorso n. 40016/98; 13 febbraio 2013, *X and others v. Austria*, ricorso n. 19010/07; 23 febbraio 2016, *Pajić v. Croatia*, ricorso n. 68453/13; nonché da Corte giust., sentenze del 1 aprile 2008, causa C-267/06, *Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*; del 10 maggio 2011, causa C-147/08, *Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg*; e del 12 dicembre 2013, causa C-267/12, *Hay c. Crédit agricole*).

<sup>27</sup> Espressa, ad esempio, da C. HONORATI, *Free Circulation Of Names For EU Citizens?*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 379 ss.

<sup>28</sup> Corte giust., sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16, commentata, tra gli altri, da A. TRYFONIDOU, *The ECJ Recognises the Right of Same-Sex Spouses to Move Freely Between EU Member States: The Coman ruling*, in *European Law Review*, 2019, p. 663 ss.; G. KESSLER, *La consécration par la CJUE du droit de séjour du conjoint de même sexe du citoyen européen: un pas supplémentaire vers la libre circulation des situations familiales au sein de l'Union européenne?*, in *Journal du droit international*, 2019, p. 27 ss.; U. BELAVUSAU, D. KOCHENOV, *Same-sex spouses: More free movement, but what about marriage?: Coman*, in *Common Market Law Review*, 2020 p. 227 ss.

<sup>29</sup> Nella fattispecie, il riconoscimento dello status rappresentava la condizione preliminare all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare previsto dalla Direttiva 2004/38/CE, la quale attribuisce al coniuge del cittadino europeo, in quanto suo familiare "stretto", il diritto di accompagnarlo o di raggiungerlo nello Stato membro ospitante.

<sup>30</sup> Tale estensione si rende necessaria in quanto la Direttiva in questione garantisce i diritti di circolazione e soggiorno solo in caso di spostamento verso uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza del cittadino europeo interessato. Nel caso del sig. Coman, lo spostamento era diretto verso la Romania, ossia il Paese di cui Coman era cittadino. La Corte ha utilizzato l'art. 21 TFUE, che protegge in generale il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente, per giustificare l'estensione analogica della direttiva 2004/38/CE anche al rientro nello Stato membro di origine. Il principio è stato applicato in altre pronunce, antecedenti e successive a *Coman*, quali le sentenze del 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast*, del 19 ottobre 2004, *Zhu e Chen*, cit. *supra*, del 12 marzo 2014, C-456/12, *O. e B.*, del 10 maggio 2017, causa C-133/15, *Chávez Vilchez*, del 14 novembre 2017, causa C-165/16, *Lounes*.

circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d'origine, nel rispondere al quesito pregiudiziale la Corte ha ritenuto che il termine "coniuge" di cui all'articolo 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2004/38/CE sia neutro dal punto di vista del genere e possa includere i coniugi dello stesso sesso. Pertanto, gli Stati membri che vietano sul piano interno i matrimoni tra persone dello stesso sesso non possono, di norma, invocare il proprio diritto nazionale come giustificazione per non attribuire rilievo ad un matrimonio omosessuale legalmente celebrato in un altro Stato membro<sup>31</sup>. Oltre al desiderio di scongiurare applicazioni eterogenee del diritto al ricongiungimento familiare, nella definizione della causa un ruolo non secondario è stato giocato dal principio dell'effetto utile, che, in considerazione del contesto e degli scopi che la direttiva 2004/38 persegue<sup>32</sup>, impone un'interpretazione non restrittiva delle sue disposizioni e, comunque, impone di attribuire loro un significato tale da non privarle, appunto, di utilità<sup>33</sup>.

Espresso il principio, la Corte lo ha tuttavia precisato nei suoi contorni applicativi, restringendo notevolmente la portata della sua decisione. In primo luogo, il diritto al mutuo riconoscimento riguarda solo le coppie sposate in uno Stato membro dell'UE e solo se il matrimonio è stato contratto durante un periodo di soggiorno *effettivo* del cittadino dell'Unione in tale Stato; poi, il riconoscimento viene imposto allo Stato membro all'unico scopo di concedere il ricongiungimento familiare, non quindi per far sì che il cittadino europeo ed il suo coniuge godano di altri diritti previsti per chi in quello Stato risiede<sup>34</sup>.

Quest'ultima precisazione è quella che desta maggiori perplessità ed interrogativi. È chiaro che la posizione assunta dalla Corte risponde all'esigenza primaria di non frustrare l'effettivo ed uniforme godimento della libertà di circolare e soggiornare. Sembra però difficile pensare che il cittadino europeo (o il suo familiare) possa accontentarsi di non essere discriminato nel solo accesso al territorio dello Stato membro sapendo che trasferendosi in quello Stato il suo rapporto coniugale non sarà comunque riconosciuto per innumerevoli altre finalità. Il fatto che un domani lo Stato membro ospitante possa non riconoscere giuridicamente lo status familiare per scopi legati, ad esempio, alla

---

<sup>31</sup> La sentenza si applica ai coniugi dello stesso sesso, ma non necessariamente ai partner registrati, cui spetta un diritto di soggiorno derivato solo laddove «la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio», come previsto dall'art. 2, n. 2, lett. b), Direttiva 2004/38

<sup>32</sup> Dai considerando nn. 1-4 della Direttiva 2004/38 risulta che essa mira ad agevolare e, soprattutto, rafforzare l'esercizio del diritto fondamentale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell'Unione dall'art. 21, par. 1, TFUE. In questi termini, v. le interessanti conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar del 27 febbraio 2020, causa C-754/18, *Ryanair Designated Activity Company*, punto 55.

<sup>33</sup> Sul significato e la portata applicativa di questo principio v. per tutti I. INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, Bari, 2017, nonché C. PESCE, *Il principio dell'effetto utile e la tutela dei diritti nella giurisprudenza dell'Unione*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 359 ss.

<sup>34</sup> Punti 40 e 46 della sentenza.

tassazione, all'acquisto della cittadinanza, all'accesso a trattamenti pensionistici o assistenziali, al diritto di visita in ospedale, eccetera, è altrettanto idoneo a disincentivare l'esercizio della libertà di circolazione, perché è altrettanto idoneo a causare quegli stessi gravi inconvenienti che la giurisprudenza sul nome mirava a prevenire. Inoltre, risolvendosi in ultimo in una differenza di trattamento tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali che si trovano in situazioni comparabili, si tratta di una discriminazione in base all'orientamento sessuale che, se si dovesse rivelare arbitraria e non oggettivamente giustificabile da specifiche esigenze, potrebbe essere contraria, laddove sussista un legame col diritto dell'UE, al generale divieto sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>35</sup>.

Ad ogni modo, va riconosciuto alla sentenza in questione il grande merito di aver proposto per la prima volta – all'interno del filone giurisprudenziale relativo agli status – un'argomentazione costruita in ampia parte sulla tutela dei diritti umani: da un lato, infatti, la Corte ha affermato espressamente che garantire la continuità transfrontaliera dello status familiare (di coniuge) rappresenta uno strumento di tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, perché consente di preservare l'unità familiare anche in occasione di un trasferimento da uno Stato all'altro<sup>36</sup>; dall'altro lato, una limitazione al diritto di circolazione e soggiorno può essere ritenuta accettabile solo se essa stessa è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE: il semplice fatto che l'ordinamento di tale Stato membro di destinazione non contempli, nella sua legislazione interna, il matrimonio tra persone dello stesso sesso – e, anzi, lo vieti persino – allo scopo di preservare «il carattere fondamentale dell'istituzione del matrimonio» [...] quale unione tra un uomo e una donna»<sup>37</sup> non costituisce in questo senso una limitazione giustificabile. Contestualmente, la Corte ha abbandonato, quale criterio di misurazione della proporzionalità della misura interna ostativa al riconoscimento, il parametro dell'inconveniente patito o patibile dagli interessati, sostituendolo – seppur non esplicitamente – con quello della conduzione di «una normale vita familiare»<sup>38</sup>, che non può dunque essere pregiudicata da un mancato riconoscimento dello status in discussione senza che sussistano adeguatamente giustificati motivi.

---

<sup>35</sup> In prosieguo anche “CDF”. La disposizione vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

<sup>36</sup> In ciò seguendo l'esempio della Corte EDU, secondo la quale «the possibility of continuing to live together is a fundamental consideration falling under the concept of family» e che pertanto «an order with the effect of preventing the applicants from living together constitutes interference with one of the essential aspects of the applicants' family life». In questi termini Corte EDU, 10 novembre 2022, *N.V. and C.C. v. Malta*, ricorso n. 4952/21, par. 62, ma cfr. anche, *mutatis mutandis*, le sentenze del 20 giugno 2016, *Taddeucci and McCall v. Italy*, ricorso n. 51362/09, par. 59, e del 6 luglio 2010, *Neulinger and Shuruk v. Switzerland* [GC], ricorso n. 41615/07, parr. 90-91.

<sup>37</sup> V. il punto n. 42 della sentenza.

<sup>38</sup> V. il punto n. 32 della sentenza.

### 2.3. La libera circolazione dello status di figlio

L'ultimo step evolutivo subito antecedente quello compiuto con la sentenza *Mirin* risale ad una sentenza del dicembre 2021 riguardante il rapporto genitore-figlio, ossia lo *status filiationis*.

Tale status di norma si costituisce, negli ordinamenti statali, per effetto di legge, per volontà delle parti o per ordine di un'autorità pubblica (di solito giurisdizionale) quale conseguenza di un rapporto di filiazione che coinvolge necessariamente almeno un genitore ed il figlio. Tale status è regolato da due principi universalmente adottati: quello del *mater semper certa est* e quello di non discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio<sup>39</sup>; ma oltre a ciò, lo *status filiationis* si distingue per una grande frammentarietà normativa a livello interno ed internazionale<sup>40</sup>.

Quando le persone che non hanno modo di diventare genitori naturalmente cercano di eludere i divieti ed i vincoli posti dalle legislazioni interne recandosi all'estero in cerca di normative più confacenti alla realizzazione del loro progetto genitoriale, le autorità pubbliche dello Stato del foro (solitamente lo Stato in cui tali soggetti risiedono e/o di cui sono cittadini) rifiutano il riconoscimento per motivi di ordine pubblico<sup>41</sup>. Tuttavia, la particolare vulnerabilità e l'inconsapevolezza dei minori coinvolti in questo tipo di vicende, oltre alla necessità di tutelare un genuino desiderio di diventare genitore da parte di singoli o coppie che non possono riprodursi naturalmente, richiedono una certa cautela nell'adottare provvedimenti che rendano inefficace e invalido lo *status filiationis* acquisito all'estero. Infatti, gli obblighi internazionali e sovranazionali – nella fattispecie gli artt. 8 CEDU e 7 CDF – fanno sì che, nella misura in cui la continuità transfrontaliera

---

<sup>39</sup> Nella sentenza del 13 giugno 1979, *Marckx v. Belgium*, ricorso n. 6833/74, la Corte EDU ha riconosciuto che esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un consenso comune sul riconoscimento giuridico dell'uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi.

<sup>40</sup> Come descritto da S. MARINAI, *La proposta di regolamento in materia di filiazione*, cit., pp. 30-33, rilevanti differenze sussistono sia per quanto attiene la disciplina dello stabilimento del rapporto di filiazione, sia per ciò che concerne il riconoscimento dei rapporti di filiazione creati all'estero. Dal punto di vista internazionalprivatistico, inoltre, non vi sono al momento convenzioni internazionali o regolamenti dell'UE che pongano regole comuni su legge applicabile, giurisdizione e riconoscimento dei provvedimenti in materia.

<sup>41</sup> L'eccezione di ordine pubblico viene invocata frequentemente in relazione a tecniche di riproduzione artificiale (v. M. WELLS-GRECO, *The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements*, L'Aja, 2015; sugli aspetti internazionalprivatistici, si veda E. BERGAMINI, *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni aperte*, in *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 315 ss.) ovvero a casi particolari di adozione, quali l'adozione del genitore *single* (v. la citata sentenza della Corte EDU in *Wagner and J.M.W.L. v. Luxemburg*) e le adozioni omoparentali (cfr. G. ROSSOLILLO, *Riconoscimento di 'status' familiari e adozioni sconosciute all'ordinamento italiano*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, p. 335 ss.; C. MÉCARY, *Homoparenté et homoparentalité à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Droit des familles, genre et sexualité*, 2012, p. 227 ss.), ovvero ancora in relazione ad istituti che determinano effetti avvicinabili a quelli derivanti da una vera e propria adozione, quale ad esempio la *kafala* – o *kafalah* – islamica (su cui cfr. A. DI PASCALE, *La kafalah al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo: tra tutela dell'interesse del minore e preoccupazioni di ordine pubblico*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, n. 4, 2012, p. 113 ss.; A. BORRÁS RODRÍGUEZ, *The protection of the rights of children and the recognition of kafala*, in *A commitment to private international law: essays in honour of Hans van Loon*, 2013, p. 77 ss.).

dello status risponda all'interesse superiore del minore<sup>42</sup>, sia necessario offrire tutela giuridica ad una parte fondamentale dell'identità familiare del minore.

Questa attenzione per il diritto al rispetto della vita privata e familiare, assieme al diritto a che si tenga in primaria considerazione l'interesse superiore del minore rispetto alle questioni connesse alla sua identità personale e familiare<sup>43</sup>, trova somma espressione, nel contesto della giurisprudenza dell'UE in tema di status, nella sentenza resa nel caso *V.M.A.*<sup>44</sup>

Nota anche come sentenza «*Pancharevo*» (dal nome del distretto del Comune di Sofia cui le ricorrenti si erano rivolte in prima istanza) la pronuncia in questione ha ulteriormente ampliato il principio del riconoscimento degli status familiari acquisiti in altri Stati membri, affermando l'obbligo di riconoscimento dello status di figlio legalmente attestato in uno Stato membro tra un minore cittadino europeo e una coppia dello stesso sesso.

Nel caso in questione, la Corte di giustizia ha esaminato la vicenda relativa al riconoscimento dello status familiare di una minore nata in Spagna da due madri, una delle quali è cittadina bulgara. La Corte ha stabilito che le autorità bulgare devono riconoscere il diritto della minore a ricevere un documento di identità che attesti l'esistenza del rapporto genitoriale con entrambe le madri, nonostante il rifiuto iniziale delle autorità bulgare di trascrivere l'atto di nascita. Dopo aver ribadito che un cittadino europeo può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare i diritti di libera circolazione, anche nei confronti del suo Stato membro di cittadinanza, e aggiunto – rispetto a *Coman* – che anche i cittadini dell'Unione che sono nati nello Stato membro ospitante dei loro genitori e che non si sono mai avvalsi del diritto alla libera circolazione

---

<sup>42</sup> I principali riferimenti normativi al riguardo sono l'art. 3 della Convenzione sui diritti del minore del 1989 (CRC) e l'art. 24 CDF. Diversi altri articoli della CRC fanno esplicito riferimento a questo principio in relazione ai rapporti familiari (cfr. articoli 9, 18, 20, 21, 37). In dottrina si sofferma sull'applicazione del principio al settore degli status quali espressione dell'identità personale e familiare del minore C. HONORATI, *Il diritto al nome e all'identità personale*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019, p. 185 ss.

<sup>43</sup> Su questo tema vedi più ampiamente G. BONINI, *Brevi riflessioni sull'identità dei minori cittadini europei*, in *Eurojus*, 1-2021, p. 215 ss. e F. DEANA, *Protecting EU citizen minors' right to identity in the transnational family context*, in E. BERGAMINI – C. RAGNI (eds.), *Fundamental Rights and Best Interest of the Child in Transnational Families*, cit., p. 21 ss.

<sup>44</sup> Corte giust., sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20, commentata da D. THIENPONT, G. WILLEMS, *Le droit à la libre circulation des familles homoparentales consacré par la Cour de justice de l'Union européenne*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2022, p. 925 ss.; M. GRASSI, *Riconoscimento del rapporto di filiazione omogenitoriale e libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, p. 591 ss.; A. TRYFONIDOU, *The ECJ Recognises the Right of Rainbow Families to Move Freely Between EU Member States: The VMA Ruling*, in *European Law Review*, 2022, p. 539 ss.; S. CORNELOUP, *Du couple à l'enfant, les libertés de circulation poursuivent leur chemin*, in *Revue critique de droit international privé*, 2022, p. 554 ss.; F. MAOLI, *Il riconoscimento del rapporto di filiazione costituitosi all'estero: la sentenza Pancharevo della Corte di giustizia UE tra i diritti umani e il diritto internazionale privato*, in *Quaderni di SIDIBlog*, vol. 9, 2022, p. 403 ss.; O. FERACI, *Il riconoscimento «funzionalmente orientato» dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 564 ss.

possono invocare tali diritti<sup>45</sup>, la Corte ha affermato che negare il riconoscimento dello status comprometterebbe il diritto di circolazione e soggiorno del minore. Costui, infatti, a differenza del figlio di una coppia legalmente riconosciuta nello Stato di cittadinanza<sup>46</sup>, non potrebbe condurre una normale vita familiare, ivi beneficiando della presenza, al proprio fianco, di entrambi i genitori<sup>47</sup>. Questi ultimi, qualora abbiano la custodia effettiva sul minore, devono vedersi riconosciuto da tutti gli Stati membri il diritto di accompagnarlo nell'esercizio del suo diritto di circolazione e soggiorno<sup>48</sup>. Quello che la Corte ripropone, come già in *Coman*, è dunque una lettura dei diritti fondamentali funzionalmente orientata a supportare il rispetto dell'art. 21 TFUE (e non viceversa), ponendo tali diritti a servizio della cittadinanza europea e di quello che è il capostipite del nucleo essenziale di diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione: il diritto di circolazione e soggiorno. Per soddisfare tale diritto le autorità di uno Stato membro devono rilasciare al proprio cittadino una carta d'identità o un passaporto sulla base di un atto di nascita emesso in un altro Stato membro, a prescindere dall'emissione di un nuovo atto di nascita nazionale, che dovrebbe quindi avere un contenuto – l'indicazione di due madri – incompatibile con il diritto nazionale in materia di filiazione, ma anche a prescindere dalla trascrizione dell'atto di nascita straniero nei registri di stato civile dello Stato membro cui si chiede il riconoscimento<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> V. il punto 42 della sentenza.

<sup>46</sup> Leggasi: “a differenza del figlio di una coppia eterosessuale”. Sussistono, quindi, in simili fattispecie evidenti profili discriminatori, che rafforzano la rilevanza del diritto dell'UE rispetto alla questione del riconoscimento degli status pur senza risultare decisivi in tal senso, come invece accadde nel citato caso *Garcia Avello*. La Corte di giustizia dà evidenza di ciò in un passaggio della sentenza (v. punti n. 49 e, soprattutto, 50) in cui curiosamente non richiama l'art. 21 CDF. Questa è la norma che, appunto, esprime il diritto fondamentale di tutti, adulti e minori, a non essere discriminati: anche in base all'orientamento sessuale e anche in base all'orientamento sessuale dei propri genitori (in una evidente ipotesi di discriminazione per associazione, teorizzata dalla Corte di giustizia, nell'ambito del diritto antidiscriminatorio dell'UE, nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-303/06, *Coleman*). Probabilmente in virtù di un criterio di specialità, vedendo la vicenda coinvolti i diritti di un minore, la Corte invece richiama, per il tramite dell'art. 24 CDF, le norme contenute nella CRC, in particolare l'art. 2, che impone l'obbligo di non discriminare il minore nell'esercizio dei diritti enunciati in tale Convenzione, compresi il diritto di essere registrato fin dalla nascita, di avere un nome e di acquisire una cittadinanza, previsto all'art. 7 CRC. Sul principio di non discriminazione nel contesto della CRC si rinvia a E.E. SUTHERLAND, *Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child: Non-Discrimination and Children's Rights*, in M. SKIVENES, K. SØVIG (eds.), *Child Rights and International Discrimination Law*, 2019, London, p. 23 ss. Sulla portata dell'art. 7 CRC si veda il commento di I. ZIEMELE, *Article 7: The Right to Birth Registration, Name and Nationality and the Right to Know and Be Cared for by Parents*, Leiden, 2007.

<sup>47</sup> Diritto, peraltro, sancito all'art. 24, par. 3, CDF. Sul rapporto tra l'art. 7 CDF, e quindi il diritto al rispetto della vita familiare, e l'art. 24, par. 3, CDF, v. Corte giust., sentenza dell'8 maggio 2018, causa C-82/16, *K.A. e a.*, punto 71, nonché la giurisprudenza ivi citata.

<sup>48</sup> V. i punti 47-48 della sentenza.

<sup>49</sup> V. i punti 45 e 50 della sentenza. Se la Corte non arriva ad imporre specifiche modalità di riconoscimento dello status familiare, come evidenziato da A. SCHILLACI, *Genitori in ogni paese: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela transnazionale delle famiglie arcobaleno nell'UE*, in [diritticomparati.it](https://www.diritticomparati.it), **22 dicembre 2021**, essa ha cionondimeno indicato che la trascrizione dell'atto di nascita straniero è uno strumento senz'altro adeguato per garantire i diritti della minore. Resta comunque fermo, è bene ribadirlo, che è sufficiente l'atto di stato civile formato in un qualsiasi Stato membro per stabilire l'esistenza di rapporti di filiazione al fine del rilascio di un documento di viaggio da parte di un altro Stato membro ai propri cittadini.

Altri due passaggi del ragionamento della Corte confermano la continuità tra questa sentenza e la precedente relativa allo status di coniuge: a) il mutuo riconoscimento dello status non equivale ad imporre agli Stati membri un obbligo di uniformità nella regolamentazione delle famiglie omogenitoriali, perché il riconoscimento è circoscritto a quanto necessario per consentire l'esercizio dei diritti di circolazione e soggiorno<sup>50</sup>; b) il concetto di ordine pubblico, sebbene possa essere invocato per giustificare restrizioni al diritto di circolare e soggiornare, deve essere interpretato in modo restrittivo, in particolare laddove una misura restrittiva non possa essere giustificata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve prevenire una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società<sup>51</sup>. Riconoscere il rapporto di filiazione tra un minore cittadino europeo e una coppia di genitori omosessuali né viola, a parere della Corte, le tradizioni nazionali di uno Stato, né rappresenta una minaccia al suo ordine pubblico.

La pronuncia del dicembre 2021 è stata confermata pochi mesi più tardi dalla stessa Corte nel caso *Rzecznik Praw Obywatelskich*<sup>52</sup>. La vicenda riguardava due donne cittadine di Stati membri diversi che avevano contratto matrimonio in Irlanda nel 2018 e loro figlia, nata nello stesso anno in Spagna ma cittadina polacca come la madre biologica. L'atto di nascita spagnolo designava le due donne, la madre biologica e la sua coniuge, rispettivamente come «madre A» e «madre B». Successivamente le due donne richiedevano la trascrizione dell'atto di nascita nel registro dello stato civile polacco, affinché la figlia potesse ottenere un passaporto emesso dal proprio Stato di cittadinanza<sup>53</sup>. La domanda veniva tuttavia respinta per contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico polacco<sup>54</sup>. A seguito di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli Stati membri devono riconoscere il legame di filiazione stabilito in un altro Stato membro per garantire il diritto del minore a circolare e soggiornare liberamente nell'UE insieme ai suoi genitori, così consolidando l'orientamento inaugurato in *Pancharevo*. In conseguenza del principio di mutuo

---

<sup>50</sup> Ossia il rilascio della documentazione necessaria ad esercitare tale diritto con ciascuna delle sue due madri, il cui status di genitore sia stato accertato dallo Stato membro ospitante le medesime nel corso di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38. V. il punto n. 46 della sentenza. Questo limite potrebbe trovare superamento, a differenza di quanto accade in relazione alla circolazione dello status di coniuge, qualora trovasse adozione la succitata proposta di Regolamento COM(2022) 695 final. Il testo presentato dalla Commissione, se approvato, consentirebbe di ottenere un riconoscimento pieno, «allowing children and parents to fully exercise the rights deriving from the parent-child relationship under national law (e.g. nationality, the right to a name, custody and access rights, maintenance and succession rights, legal representation)». Così D. DANIELI, “*Third-State connections*” in *the proposal for an EU regulation on parenthood*, cit., p. 1391.

<sup>51</sup> V. i punti n. 55-62 della sentenza.

<sup>52</sup> Corte giust., ordinanza della del 24 giugno 2022, causa C-2/21.

<sup>53</sup> Come si evince dall'ordinanza della Corte (punto 13), la normativa polacca sugli atti di stato civile condiziona obbligatoriamente l'emissione di un documento d'identità polacco a favore di un cittadino polacco alla previa trascrizione dell'atto di stato civile redatto in altro Paese.

<sup>54</sup> Nella fattispecie, il diniego di trascrivere nel registro polacco dello stato civile l'atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole per la minore era motivato dal fatto che, nel diritto polacco, un minore può avere come genitori soltanto una donna e un uomo.

riconoscimento, lo Stato membro ospitante deve riconoscere un certificato di nascita che indichi due genitori dello stesso sesso, qualora ciò sia necessario per tutelare i diritti del minore ai sensi del diritto dell'UE. Pertanto, laddove richiesto dagli interessati, lo Stato membro di cittadinanza del minore deve rilasciare un documento d'identità basato su tale certificato di nascita senza poterne pretendere la previa trascrizione nei registri civili nazionali o, quantomeno, senza poter invocare il proprio diritto nazionale quale motivo ostativo all'emissione del documento<sup>55</sup>. Tutti gli Stati membri devono altresì riconoscere i documenti rilasciati da altri Stati membri che consentano al minore di esercitare il proprio diritto alla libertà di circolazione e soggiorno con entrambi i genitori.

### **3. L'identità di genere: un nuovo ambito di applicazione del principio di mutuo riconoscimento?**

Oggi il diritto internazionale e nazionale riconoscono universalmente il diritto all'identità (personale e familiare) come un diritto fondamentale<sup>56</sup>, che può essere descritto come il diritto di ognuno di essere (privatamente) e di manifestarsi (pubblicamente) in un modo che esprima o sia adeguato alla propria personalità e storia personale, come individuo e membro di un gruppo sociale. Le disposizioni inter/sovrnazionali più rilevanti, nell'area europea, a protezione del diritto all'identità, in tutte le sue dimensioni ricordate, sono quelle che tutelano il diritto alla vita privata e familiare, quindi l'art. 8 CEDU e l'art. 7 della Carta<sup>57</sup>. Sebbene tali disposizioni non menzionino il concetto di identità, l'interpretazione che ne viene data è piuttosto ampia<sup>58</sup>, includendo molti aspetti dell'identità di una persona, compresa, per quanto qui di interesse specifico, l'identità di genere<sup>59</sup>.

Se quindi, in virtù dei precedenti giurisprudenziali esaminati nei precedenti paragrafi, possiamo affermare che il diritto dell'Unione finisce per imporsi – salva la possibilità di giustificate restrizioni – sulla legislazione nazionale al fine di tutelare il diritto dei cittadini europei alla continuità transfrontaliera degli status personali e familiari che concorrono a costituire le loro rispettive identità (personali e familiari), seppur solo in situazioni legate al suo ordinamento giuridico e solo nella misura in cui il riconoscimento sia funzionale a garantire l'effettivo esercizio della libera circolazione o per prevenire

---

<sup>55</sup> V. i punti nn. 38-39 dell'ordinanza.

<sup>56</sup> J. MARSHALL, *Human Rights Law and Personal Identity*, Oxford, 2014, p. 25 ss.

<sup>57</sup> Sebbene la Corte EDU abbia svolto un ruolo maggiore nello sviluppo di tale giurisprudenza, siccome i diritti garantiti dall'art. 7 della Carta (secondo il quale la tutela della vita privata e familiare è considerata un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione) corrispondono a quelli garantiti dall'art. 8 CEDU, l'art. 52 della Carta stabilisce che la prima disposizione deve essere interpretata in linea con la seconda, dando ad entrambe lo stesso significato e la stessa portata. Lo stesso vale per le limitazioni che la legislazione nazionale può legittimamente imporre a tale diritto. Si vedano sul punto le Spiegazioni preparate sotto l'autorità del Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (GU, C 303, 14.12.2007). Si vedano inoltre le Conclusioni dell'Avvocato generale Jääskinen del 16 dicembre 2010, causa C-391/09, *Runevic-Vardyn*, punto n. 77.

<sup>58</sup> V. Corte EDU, 16 dicembre 1992, *Niemietz v. Germany*, ricorso n. 13710/88, par. 29; 29 aprile 2002, *Pretty v. the United Kingdom*, ricorso n. 2346/02, par. 61.

<sup>59</sup> Corte EDU, 11 aprile 2001, *Goodwin v. United Kingdom*, ricorso n. 28995/95.



discriminazioni basate sulla cittadinanza<sup>60</sup>, è lecito chiedersi se anche l'identità di genere possa beneficiare del principio di mutuo riconoscimento e con quali limiti.

Prima della sentenza *Mirin*, la Corte di Giustizia non si era mai pronunciata specificamente sulla questione del riconoscimento dell'identità di genere (c.d. “*legal gender recognition*”, o LGR)<sup>61</sup> a seguito del cambiamento di sesso avvenuto all'estero, lasciando ampio spazio, in assenza anche qui di una competenza sovranazionale, alle normative degli Stati membri, che, in molti casi, richiedono condizioni stringenti per il riconoscimento del nuovo genere nei registri di stato civile<sup>62</sup>. La condizione delle persone transgender non era tuttavia rimasta del tutto invisibile al diritto dell'UE, sebbene essa fosse stata interessata in via pressoché esclusiva dall'applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso a determinate prestazioni in ragione dell'avvenuto cambiamento di sesso.

### 3.1. Cambiamento di genere e divieto di discriminazioni nel diritto dell'UE

Da tempo, infatti, la Corte di Lussemburgo ha esteso in via interpretativa la protezione contro la discriminazione basata sul sesso prevista dal diritto primario<sup>63</sup> e da quello derivato<sup>64</sup>, ad esempio, in materie quali la sicurezza sociale e l'uguaglianza di retribuzione, per includere alcune categorie di persone transgender, in particolare coloro

---

<sup>60</sup> Come accaduto nel solo caso *Garcia Avello*, cit. *supra*.

<sup>61</sup> Con questa espressione si suole indicare una procedura attraverso cui un soggetto richiede la modifica del nome e dell'indicatore di genere nei propri documenti amministrativi, in modo che l'identità giuridica espressa nei registri pubblici e i documenti emessi dalle pubbliche autorità rispecchino l'identità di genere fattuale del soggetto stesso.

<sup>62</sup> Per una panoramica si rinvia allo studio realizzato per la Commissione europea da ICF S.A., *Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality*, 2020, p. 109 ss., reperibile online [qui](#).

<sup>63</sup> Gli artt. 2 e 3, par. 3, del TUE sanciscono il diritto alla parità tra donne e uomini quale valore fondamentale dell'Unione. Inoltre, conformemente agli artt. 8 e 10 del TFUE, l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in tutte le sue politiche ed azioni. L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione inclusa, tra le altre, quella fondata sul sesso. L'art. 23 della stessa Carta stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione (principio espresso inoltre all'art. 157, par. 1, TFUE).

<sup>64</sup> Nel diritto derivato dell'Unione europea, il divieto di discriminazione in ragione del sesso trova attuazione in specifici ambiti del diritto, ossia l'accesso a beni e servizi (Direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004), l'occupazione e la sicurezza sociale (Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000; Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006; Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023), i diritti delle vittime di reato (Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012), l'asilo (Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013). Prima ancora, negli anni '70, la Comunità economica europea aveva attuato il principio di non discriminazione in base al sesso attraverso tre direttive in materia di accesso al lavoro, condizioni di lavoro e sicurezza sociale: si tratta della Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1975, 75/117/CEE *per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile*, della Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE *relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro* e della Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, *relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donna in materia di sicurezza sociale*.

che hanno subito o intendono sottoporsi a interventi chirurgici di affermazione di genere<sup>65</sup>. La Corte ha stabilito che la discriminazione basata sul sesso può includere quella nei confronti di una persona che ha cambiato chirurgicamente sesso o che si trova in un processo di transizione, ampliando così il concetto di “discriminazione basata sul sesso” fino ad includere le discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

Il principio di non discriminazione in base al sesso, esteso alle fattispecie che interessano le persone transgender, richiede che il trattamento previsto nei confronti di queste ultime dal diritto interno non possa mai essere meno favorevole rispetto a quello riservato agli individui cisgender che si trovino in situazioni identiche o assimilabili<sup>66</sup>. In questi termini, esso trova applicazione anzitutto a casi che rientrano nell’ambito materiale dei succitati atti normativi dell’UE, con la conseguenza che normative nazionali in materia di LGR (laddove esistenti) ovvero altre misure interne – anche di carattere amministrativo – non devono rappresentare ingiustificati ostacoli, diretti o indiretti<sup>67</sup>, al godimento da parte

---

<sup>65</sup> Corte giust., sentenze del 30 aprile 1996, causa C-13/94, *P./S.* (commentata da A. CAMPBELL, H. LARDY, *Discrimination against Transsexuals in Employment*, in *European Law Review*, 1996, p. 412 ss.; P. PALLARO, *Il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, fra transessualismo e libertà di orientamento sessuale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1998, p. 609 ss.; M. MARISCAL DE GANTE, E. LÓPEZ PASARO, *Transsexualidad y discriminación (Estudio de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 30 de abril de 1996, C-13/1994)*, in *Revista española de Derecho del Trabajo*, 1999, p. 601 ss.; M. BELL, *Shifting Conceptions of Sexual Discrimination at the Court of Justice: from P v S to Grant v SWT*, in *European Law Journal*, 1999, p. 63 ss.; G. PICARELLA, *Le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso P. alla sentenza Romer*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2011, p. 1325 ss.); del 7 gennaio 2004, causa C-117/01, *K.B.* (commentata da A. ANSELMO, *I transessuali hanno diritto di sposarsi... e di ottenere la pensione di reversibilità*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, p.719 ss.; E. BATTAGLIA, “Sesso” e “orientamento sessuale” nell’interpretazione dell’art. 141 CE alla luce della sentenza K. B. c. Regno Unito, in *Il diritto dell’Unione Europea*, 2004, p.599 ss.; L. TOMASI, *Le coppie non tradizionali (nuovamente) alla prova del diritto comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, p. 977 ss.; I. CANOR, *Case C-117/01, K.B. v. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, judgment of the full court of 7 January 2004.*, in *Common Market Law Review*, 2004, p. 1113 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Recenti orientamenti di diritto europeo in materia di discriminazione dei transessuali*, in *Europa e diritto privato*, 2004, p. 989 ss.); del 27 aprile 2006, causa C-423/04, *Richards*; del 26 giugno 2018, causa C-451/16, *MB* (commentata da J. VALLET-PAMART, *La situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne mariée ayant conservé son sexe de naissance sont comparables, décor en trois dimensions*, in *Revue des affaires européennes*, 2018, p. 365 ss.).

<sup>66</sup> La questione della comparabilità di una persona transgender ad una persona cisgender del genere cui la prima apparteneva in precedenza, o, ancor di più, con una persona cisgender del «nuovo» genere è stata oggetto di discussione in dottrina, anche alla luce delle posizioni assunte dagli Stati membri in occasione dei rinvii pregiudiziali che hanno condotto alle sentenze citate nella precedente nota. In questa sede mi limiterò a segnalare che, nella visione della Corte di giustizia il giudizio di comparazione non deve fondarsi sulla totalità degli elementi che caratterizzano le situazioni interessate, ma solo quelle strettamente rilevanti alla luce, in particolare, dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, al più, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale (così si è espressa ad esempio in *MB*, punto 42. Per approfondimenti, oltre al contributo di Bell citato anch’esso nella nota precedente, si rinvia a R. WINTEMUTE, *Recognising New Kinds of Direct Sex Discrimination: Transsexualism, Sexual Orientation and Dress Codes*, in *Modern Law Review*, 1997, p. 334 ss., 340, e, più recentemente, J. MULDER, *EU Non-Discrimination Law in the Courts. Approaches to Sex and Sexualities Discrimination in EU Law*, Oxford, 2017, p. 49.

<sup>67</sup> In questo contesto è diretta quella disparità di trattamento che ha origine nel mutamento del sesso e si basa «essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell’interessato», come precisato dalla Corte di

delle persone transgender di benefici tutelati dal diritto dell'UE, quali pensioni o sussidi di disoccupazione, anche sotto forma di discriminazioni rispetto ad una condizione preliminare indispensabile alla concessione di tali benefici<sup>68</sup>.

Tre sono i limiti che emergono evidenti dall'esame sistematico delle pronunce emesse dalla Corte. Anzitutto, le questioni oggetto dei casi summenzionati sono state presentate alla Corte – e da questa trattati – come problematiche di discriminazione per ragioni di sesso, ovvero come richieste di riconoscimento di *status connessi* all'identità di genere, anziché come richieste di riconoscimento dell'identità di genere stessa. Inoltre, tale estensione si applica principalmente a coloro che intraprendono o hanno intrapreso trattamenti medici, lasciando fuori coloro che non lo fanno o che non desiderano farlo. Per di più, l'approccio binario su cui è costruito il quadro normativo dell'UE fa sì che le persone che non si identificano con un genere binario o che non perseguono trattamenti di affermazione di genere, rimangano esclusi dalla protezione.

Poiché, tuttavia, la discriminazione contro le persone transgender non è esclusivamente una questione di sesso biologico e neppure esclusivamente una questione di pari opportunità nell'accesso a prestazioni socio-economiche, ma è, prima di tutto e soprattutto, una questione di identità ed espressione identitaria degli individui trans, nonostante lo sforzo interpretativo della Corte di giustizia emergeva chiaramente l'utilità di arrivare ad un quadro di protezione più inclusivo a livello sovranazionale<sup>69</sup>.

Il caso *Mirin*, nelle sue peculiarità di cui si darà conto nel successivo paragrafo, si è presentato allora come un'opportunità, per la Corte, di dimostrare l'adeguatezza dell'UE ad affrontare le sfide che le persone transgender affrontano. In altre parole, sebbene sia pacifico che il diritto dell'UE non può regolare direttamente i profili sostanziali del diritto alla transizione di genere imponendone la regolamentazione ed il riconoscimento del genere così acquisito anche agli Stati membri che non desiderino introdurlo nel proprio ordinamento, è altrettanto vero che nell'esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell'Unione. Pertanto, alla Corte è stata data la possibilità di spingersi oltre rispetto alle precedenti pronunce, affrontando direttamente la questione

---

giustizia sin dalla sentenza *P./S.*, punto 21. È invece indiretta quella disparità che pur non trovando fondamento sul sesso dell'interessato, a seguito dell'avvenuto mutamento di genere, ma su un criterio neutro rispetto ad esso, ha l'effetto di mettere o di poter mettere una persona di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso.

<sup>68</sup> Ad esempio, come accaduto nel caso *K.B.*, se il presupposto per la concessione di una pensione di reversibilità è l'aver contratto matrimonio con il soggetto deceduto, è evidente che una coppia eterosessuale, in cui l'identità di nessuno dei due membri deriva da un'operazione di cambiamento di sesso, e che vive in uno Stato che non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarà privilegiata rispetto ad una coppia in cui una delle parti è diventata un uomo a seguito di un'operazione medica, senza però che tale cambiamento possa essere formalizzato tramite modifica dell'atto di nascita, in quanto vietato per legge. Questa seconda coppia, eterosessuale solo nella sostanza, non sarà infatti mai in grado di contrarre matrimonio a causa della normativa vigente in quel Paese.

<sup>69</sup> Il crescente livello di attenzione politica, oltre che meramente giuridica, dimostrata dall'Unione verso la questione è provato dal susseguirsi di risoluzioni del Parlamento europeo, da sempre, per la sua funzione di rappresentanza democratica unita alla sua natura strettamente politica, vigile e propositivo fautore dei diritti dei cittadini europei. Sul tema di cui ci stiamo occupando qui, le risoluzioni sono davvero numerose: ne parla A.C. VISCONTI, *Oltre la "logica binaria" ...L'identità di genere tra vecchie e nuove prospettive*, in *federalismi.it*, n. 15/2023, p. 239 ss., in particolare a p. 259.

del riconoscimento transnazionale del cambiamento di genere come elemento essenziale dell'identità dei cittadini europei e (poi, anche, come) presupposto della libertà di circolazione.

#### **4. Le peculiarità della vicenda *Mirin* e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia**

I casi oggetto di quella che potremmo definire come la “fase 1” della giurisprudenza sovranazionale in tema di cittadini transgender, erano accomunate da tre caratteristiche. La prima: non concernevano fattispecie transfrontaliere, ma interessavano cittadini europei le cui richieste di accesso a determinate prestazioni o di tutela di determinati diritti, a condizioni non discriminatorie, venivano rivolte al proprio Stato di cittadinanza (seppur secondo i dettami prescritti in direttive comunitarie). La seconda: le fattispecie si collocavano in Stati membri in cui il LGR era consentito, seppur non sempre pienamente, dal diritto interno. La terza: interessavano persone che si erano sottoposte o avevano intenzione di sottoporsi ad intervento chirurgico finalizzato al mutamento di genere. Ebbene, tutte queste caratteristiche non sussistevano nella vicenda che ha in ultimo portato la Corte a rendere la sentenza nel caso *Mirin*.

Rispetto a quest'ultimo, difatti, la Corte di giustizia era chiamata a valutare una situazione particolarmente complessa e delicata: il mancato riconoscimento, da parte delle autorità di uno Stato membro, del cambiamento di genere ottenuto in virtù di una semplice dichiarazione da un proprio cittadino durante un periodo di residenza continuativa in altro Stato membro. La questione tocca dunque punti cruciali relativi al riconoscimento transfrontaliero dell'identità di genere, all'impatto di tale riconoscimento (*rectius*: del suo diniego) sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e sulla tutela dei loro diritti fondamentali, al margine di discrezionalità che permane in capo agli Stati membri dell'Unione nel regolare tale peculiare materia.

Il caso riguarda M.-A.A., un cittadino rumeno registrato nei registri di stato civile del comune di Cluj-Napoca sin dalla nascita con il sesso femminile. Dopo essersi trasferito nel Regno Unito, M.-A.A. ha ottenuto la cittadinanza britannica e ha avviato una procedura di riconoscimento del proprio genere maschile, completata nel 2020 con l'emissione di un *Gender Recognition Certificate* da parte delle autorità britanniche<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> La normativa nazionale di riferimento è il Gender Recognition Act (GRA), approvato nel 2004 in risposta alla sentenza della Corte EDU dell'11 aprile 2001, *Goodwin v. United Kingdom*, ricorso n. 289957/95. In tale decisione, sulla quale v. N. BRATZA, *The Christine Goodwin Case. The Long Road to Transsexual Rights in the United Kingdom*, in *Human Rights Law Journal*, 2014, p. 245 ss., la Corte ha stabilito che il Regno Unito non poteva più invocare il proprio margine di discrezionalità per giustificare la scelta di non permettere alle persone transessuali di modificare il genere registrato sui loro certificati di nascita e quindi contrarre matrimonio con una persona di sesso opposto. Sebbene infatti le persone transgender potessero cambiare nome o sesso su alcuni documenti come ad esempio il passaporto, il certificato di nascita rimaneva invariato, costituendo un ostacolo insormontabile per ottenere un pieno riconoscimento giuridico del genere acquisito, in violazione, secondo quanto deciso dalla Corte EDU, dei diritti sanciti dagli articoli 8 e 12 della CEDU. All'epoca dei fatti, il GRA prevedeva che il *Gender Recognition Panel* (GRP), un ente composto principalmente da specialisti in ambito medico, potesse concedere un *Gender Recognition Certificate* (GRC) a chi soddisfaceva alcune condizioni: avere almeno 18 anni, aver ricevuto una diagnosi di disforia di genere, vivere secondo il “genere acquisito” da almeno due anni prima della domanda, e dichiarare formalmente l'intenzione di continuare a vivere nel nuovo genere per tutta la vita. Non è obbligatorio aver

Questo certificato è stato rilasciato durante il periodo transitorio dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, periodo durante il quale al Regno Unito continuava ad applicarsi il diritto dell'Unione europea (salvo che in alcuni ambiti). Al ritorno in Romania, M.-A.A. ha richiesto che il cambiamento di genere fosse annotato nel proprio atto di nascita. Tuttavia, le autorità rumene hanno respinto la richiesta, in quanto la normativa nazionale rumena prevede che il cambiamento dell'indicazione di genere nei registri di stato civile possa avvenire solo tramite un provvedimento giurisdizionale definitivo emesso dai tribunali rumeni<sup>71</sup>. Di fronte a tale diniego, M.-A.A. ha intrapreso un'azione legale presso il Tribunale di Bucarest per ottenere il riconoscimento del proprio status e il diritto di vedere aggiornato il proprio atto di nascita in applicazione diretta del diritto di ogni cittadino dell'Unione europea di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>72</sup>. Non poter disporre di un documento di viaggio conforme alla sua identità di genere maschile se non a seguito dell'espletamento di un nuovo procedimento giudiziario, il cui esito per giunta avrebbe pure potuto essere di segno opposto a quanto certificato dalle autorità britanniche, avrebbe rappresentato, secondo il ricorrente, un ostacolo non giustificato all'esercizio dei diritti di circolazione e soggiorno in condizioni di parità e rispetto della dignità e della vita privata<sup>73</sup>. Negare la nuova identità di genere non avrebbe rappresentato solo un problema di carattere meramente amministrativo, un ostacolo alla vita quotidiana – privata e non – dell'individuo

---

subito interventi chirurgici o intrapreso terapie ormonali per richiedere il certificato, ma nel caso siano stati eseguiti, il GRP richiede che ne siano forniti i dettagli. Il GRA consente il mutamento di sesso da maschile a femminile o viceversa, ma non prevede alcuna opzione per l'acquisizione di un genere non binario. L'effetto del GRC è che, legalmente, il genere della persona diventa il genere acquisito per tutte le finalità, salvo alcune eccezioni specificate nella GRA. Tuttavia, solo un GRC definitivo (anche detto "completo", in inglese "*full GRC*") dà diritto a un nuovo certificato di nascita che rifletta il genere acquisito, anziché il sesso assegnato alla nascita. Il GRC definitivo spetta ai soggetti non coniugati, non uniti civilmente, ovvero coniugati o uniti civilmente attraverso un matrimonio o un'unione civile considerati "protetti" dalla normativa britannica rilevante.

<sup>71</sup> L'articolo 43 della Legge nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (legge n. 119/1996, sugli atti di stato civile) prescrive che annotazioni negli atti di nascita di cittadini rumeni relative ai cambiamenti intervenuti nello stato civile a seguito del cambiamento del sesso sono possibili solo a seguito di una decisione giudiziaria passata in giudicato. Similmente, l'art 57, par. 1, della stessa legge afferma che «L'annullamento, l'integrazione o la modifica degli atti di stato civile e delle annotazioni in essi contenute possono essere effettuati solo in virtù di una decisione giudiziaria passata in giudicato».

<sup>72</sup> Ai sensi della normativa rumena relativa al rilascio di carte d'identità e di passaporti (decreto-legge del governo n. 97/2005 relativo al registro alle persone, al domicilio, alla residenza e ai documenti d'identità dei cittadini rumeni, del 14 luglio 2005), per ottenere un aggiornamento del cognome, del nome, del sesso e del codice numerico personale riportato su tali documenti in base a modifiche a tali dati intervenute all'estero è necessaria la previa trascrizione da parte dei servizi di stato civile. Questa è subordinata, come qui evidenziato alla nota precedente, all'emissione di una decisione giudiziaria passata in giudicato che la autorizzi.

<sup>73</sup> Questa particolare procedura è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte EDU nella sentenza del 19 gennaio 2021, *X and Y v. Romania*, ricorsi nn. 2145/16 e 20607/16. In tale pronuncia, la Corte ha in particolare rilevato, da un esame della prassi interna, che i tribunali rumeni avevano incontrato difficoltà nel trattare i casi di riconoscimento del cambio di genere a causa di incertezze procedurali e giurisprudenziali. In particolare, vi erano dubbi su quale tribunale avesse competenza, chi fosse il convenuto e se fosse necessario sottoporsi a interventi chirurgici prima del riconoscimento legale. Queste ambiguità rendevano il quadro normativo rumeno poco chiaro e imprevedibile, determinando di conseguenza una violazione dell'art. 8, par. 1, CEDU.

interessato, ma avrebbe messo in discussione la sua stessa dignità e il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

Il Tribunale di Bucarest ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia una domanda pregiudiziale per chiarire se una normativa come quella rumena fosse compatibile con il diritto dell'Unione. In altre parole si chiedeva alla Corte di giustizia di valutare se una normativa che obbliga a un procedimento giudiziale interno per ottenere un aggiornamento di stato civile in accordo ad un provvedimento emesso in altro Stato membro potesse risultare incompatibile con il diritto dell'Unione<sup>74</sup>. Nella redazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice rumeno ha fatto ampio riferimento alla giurisprudenza della Corte sul riconoscimento del nome e dello *status filiationis*, evidenziando, per un verso, l'affinità tra le questioni pregiudiziali ivi trattate ed il caso di M.-A.A., ma, per altro verso, dimostrando di ritenere che tale giurisprudenza fornisca una risposta univoca alla fattispecie in esame.

Si può ben condividere la cautela dimostrata dal giudice del rinvio: quella sottoposta al suo scrutinio era invero una questione tanto rilevante quanto però innovativa, sia rispetto alle precedenti sentenze in tema di status personali e familiari, sia rispetto ai precedenti in tema di diritti delle persone transgender. Supportare le argomentazioni del ricorrente avrebbe infatti sancito il fatto che il diritto a circolare e soggiornare sul territorio dell'Unione si fonda anche sul diritto a essere riconosciuti come individui, in modo automatico ed immediato, secondo il proprio genere e nome di elezione, a prescindere dalle modalità di acquisizione in un altro Stato membro, purché certamente legittime secondo la legge di quello Stato.

## 5. Le conclusioni dell'Avvocato generale

L'Avvocato generale Jean Richard De La Tour ha proposto, nelle sue conclusioni<sup>75</sup>, una lettura del caso *Mirin* che ribadisce la rilevanza dei diritti fondamentali connessi alla libertà di circolazione e allo status di cittadino dell'Unione, nonché introduce per la prima volta nel discorso sulla circolazione degli status personali l'importanza della dignità e dell'identità personale nell'ordinamento giuridico europeo. Le sue osservazioni offrono

---

<sup>74</sup>In particolare il giudice *a quo* si domanda se la normativa rumena rappresentasse un ostacolo «all'esercizio del diritto alla cittadinanza dell'Unione (articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e/o del diritto di circolare e soggiornare liberamente del cittadino dell'Unione (articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) in condizioni di dignità, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea; articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articoli 1, 20 e 21, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), nel rispetto del diritto alla vita privata e alla vita familiare (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

<sup>75</sup> Presentate il 7 maggio 2024. Per un primo commento si veda I. MARCHIORO, *Le conclusioni dell'Avvocato generale in Mirin: un nuovo tassello nel puzzle del riconoscimento degli status personali*, in *Quaderni AISDUE*, 2-2024, p. 163 ss.; C. FOSSATI, *Modifica dell'identità di genere e circolazione degli status personali e familiari nell'Unione europea: le conclusioni dell'Avvocato generale De La Tour nel caso Mirin*, in *SIDIBlog*, 17 luglio 2024; J. VON HEIN, *Advocate General in Case Mirin (C-4/23): Refusal of recognition of a new gender identity legally obtained in another Member State violates the freedom of movement and residence of EU citizens*, in *conflictoflaws.net*, 8 maggio 2024.

una base di analisi per valutare la compatibilità tra il diritto dell'Unione e le normative nazionali che impongono procedure giudiziarie complesse per il riconoscimento di status personali acquisiti all'estero. Nello specifico, l'Avvocato generale si è espresso per l'incompatibilità della normativa rumena con i principi fondamentali dell'UE, evidenziando due aspetti principali: il prenome e il genere, affrontati con un'attenzione particolare ai diritti fondamentali di effettività e di proporzionalità.

Tralasciando in questa sede ogni considerazione circa la rilevanza della collocazione temporale della fattispecie rispetto al periodo transitorio post-Brexit<sup>76</sup>, l'Avvocato generale De La Tour affronta separatamente le due questioni del riconoscimento del prenome e del riconoscimento dell'identità di genere. Il punto di partenza comune alla riflessione su entrambe le questioni è che la richiesta di M.-A.A. riguarda l'aggiornamento dell'atto di nascita di un cittadino dell'Unione. Trattandosi, pertanto, di una vicenda che interessa la materia di stato civile, con riferimento ad un cittadino europeo "mobile", è imprescindibile un riferimento alle decisioni della Corte di giustizia sulla circolazione degli status personali per comprendere in quale misura e in presenza di quali condizioni la logica alla base di tale giurisprudenza – ossia, quella del riconoscimento automatico di un elemento costitutivo l'identità e la vita privata – possa essere trasposta al caso *Mirin*<sup>77</sup>. La separazione delle questioni sarebbe coerente, nella lettura data da De La Tour, con un principio di effettività della tutela dei diritti di circolazione<sup>78</sup>, basata su un assunto fattuale invero discutibile: ossia, che sarebbe ben possibile (ed al contempo accettabile, secondo l'AG) che il prenome di un individuo appaia «legato a un genere diverso da quello a cui è sociologicamente associato il sesso registrato alla nascita». La legislazione rumena, al contrario, lega strettamente le due questioni, subordinando l'aggiornamento dell'identità anagrafica in armonia col mutamento di sesso al passaggio in giudicato della decisione che riconosce l'acquisizione del nuovo genere<sup>79</sup>; già allora in questo primissimo passaggio delle conclusioni<sup>80</sup> si

---

<sup>76</sup> Basti solo precisare che, a parere dell'Avvocato generale, sebbene la domanda di riconoscimento dell'identità di genere sia stata presentata alle autorità rumene successivamente alla fine del periodo transitorio, la modifica dello status personale era stata ottenuta nel Regno Unito durante tale periodo, quando il diritto dell'Unione era ancora applicabile a quello Stato e nel suo territorio (v. punti da 44 a 46).

<sup>77</sup> V. punti da 49 a 56.

<sup>78</sup> Nel contesto del diritto dell'Unione europea, il principio di effettività assume molteplici dimensioni e si concretizza in numerosi e diversi strumenti, quali l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno o la produzione di effetti diretti da parte della norma sovranazionale. Nel più specifico ambito del ragionamento sviluppato dall'Avvocato generale nel caso che ci occupa, il principio può dirsi invocato, secondo quanto teorizzato già da A. TIZZANO, *La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Foro It.*, 1995, IV, col. 17, nella sua capacità di fungere da strumento di protezione sul versante domestico dei diritti individuali prescritti dal diritto dell'UE, anche, e in via strumentale, imponendo agli Stati membri di fornire ai cittadini mezzi e procedure di tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti. Per comprendere la complessità di tale principio, che ha portato la dottrina a suddividersi in plurimi filoni interpretativi, si rinvia a G. VITALE, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, in *federalismi.it*, n. 5/2018, 28 febbraio 2018, nonché, in relazione specifica alle tutele giurisdizionali dei diritti individuali, a P. PIVA, *Il principio di effettività della tutela giurisprudenziale del diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2012.

<sup>79</sup> Vedi *supra*, nota 69.

<sup>80</sup> Contenuto al punto 60 delle stesse e, sostanzialmente, ribadito oltre, al punto 80.

rinviene, seppur *in nuce*, un primo profilo di incompatibilità tra la normativa interna e il diritto dell'Unione<sup>81</sup>.

Venendo alla specifica questione legata all'annotazione del nuovo prenome ottenuto nel Regno Unito, l'Avvocato generale rileva, in continuità con la giurisprudenza della Corte, che la diversità dei prenomi portati da una stessa persona in documenti rilasciati da Stati membri diversi sia tale da creare per essa inconvenienti così gravi da poter ostacolare la sua libertà di circolazione. In assenza di ragioni ostative oggettivamente giustificabili<sup>82</sup>, il riconoscimento e l'annotazione del nuovo prenome dovrebbero pertanto essere automatiche. Il principio del mutuo riconoscimento dovrebbe trovare a maggior ragione applicazione nel caso *Mirin*, in quanto, a differenza di tutti gli altri casi precedentemente valutati dalla Corte di giustizia, in esso il ricorrente chiedeva il riconoscimento del solo prenome e non anche (o soltanto) del cognome, il cui aggiornamento potrebbe invero incidere sull'identità giuridica di terzi familiari, rappresentando pertanto una potenziale minaccia per la certezza del diritto<sup>83</sup>. Ciò posto, l'Avvocato generale ha inoltre suggerito che tale riconoscimento non dovrebbe limitarsi all'atto di nascita, ma dovrebbe estendersi anche ad altri atti di stato civile che attestino l'identità e le relazioni familiari, come l'atto di matrimonio o l'atto di nascita dei figli dell'interessato. L'obiettivo è evitare qualunque possibile incongruenza che possa limitare la libertà di circolazione dei familiari dell'interessato<sup>84</sup>.

Il secondo aspetto analizzato, enfatizzato da De La Tour come “inedito”, riguarda il riconoscimento del genere e l'estendibilità ad esso del principio del riconoscimento automatico della modifica di un elemento dell'identità di un cittadino dell'Unione in situazioni transfrontaliere. L'Avvocato generale, muovendo da considerazioni basate sul diritto interno degli Stati membri e la prassi della Corte EDU, ha posto particolare attenzione al significato del genere come elemento costitutivo dell'identità personale, legandolo così al rispetto della vita privata tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, appunto, dalla CEDU. Affermato, su tali basi, un parallelismo con l'orientamento sviluppato dalla Corte di giustizia sul riconoscimento dei nomi, l'AG giunge alla conclusione che i principi stabiliti per la circolazione dei cognomi dovrebbero applicarsi *tout court* anche al riconoscimento dell'identità di genere. Né l'assenza di una

---

<sup>81</sup> Che potrebbe essere sintetizzato, secondo lo stile delle sentenze rese dalla Corte, con la seguente formula: gli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l'esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno e a seguito di procedura di mutamento dell'identità di genere, se non obbligandolo ad ottenere, in tale primo Stato membro, il contestuale riconoscimento, attraverso procedimento di tipo giudiziario, della nuova identità di genere.

<sup>82</sup> Le autorità rumene non hanno eccepito alcun motivo particolare che possa giustificare il rifiuto di riconoscere e d'iscrivere nell'atto di nascita del ricorrente il prenome da lui acquisito nel Regno Unito, se non quello della necessità di procedere contestualmente al riconoscimento giudiziale della nuova identità di genere.

<sup>83</sup> Punto 63.

<sup>84</sup> Punto 62.



normativa nazionale relativa al riconoscimento della dichiarazione di cambiamento di genere (peraltro riscontrabile solo i due Stati membri su 27), né differenze interstatali nelle tutele sostanziali applicabili in caso di cambiamento di genere potrebbero giustificare un provvedimento di diniego<sup>85</sup>. Al contrario, il ricorso alla libertà di circolazione come mero espediente per la circonvenzione di limiti imposti al mutamento di sesso da parte del proprio diritto nazionale dovrebbe inficiare la legittimità della richiesta di riconoscimento, configurando tale condotta un'ipotesi di abuso del diritto (dell'Unione europea)<sup>86</sup>.

Diversamente dal prenome, che esprime una dimensione strettamente personale dell'identità di un individuo, il genere attiene anche alla sfera familiare, ed un suo cambiamento può pertanto produrre effetti che investono terze persone. Il coniuge ed i figli, in primo luogo, sono interessati da eventuali annotazioni del mutamento di genere su documenti di stato civile quali l'atto di matrimonio o gli atti di nascita dei figli della persona transgender. L'annotazione, infatti, sarebbe in grado di trasformare un matrimonio eterosessuale in uno tra persone dello stesso sesso; similmente, l'annotazione sarebbe idonea a trasformare in omoparentale un legame tra genitori e figli che tale non era prima del mutamento di genere. Sulla base di questa considerazione e tenendo sempre a mente che il diritto dell'UE non può imporre ai propri Stati membri un'accettazione universale del matrimonio omosessuale e dell'omogenitorialità, l'Avvocato generale ha proposto, in linea con le sentenze *Coman* e *Pancharevo* che l'obbligo di riconoscimento del genere acquisito all'estero possa essere limitato ai soli fini del rilascio dei documenti necessari alla circolazione e soggiorno nell'UE. In altri termini, senza affatto estendere tale riconoscimento agli atti di stato civile dei familiari<sup>87</sup>.

L'Avvocato generale ha dunque proposto una lettura dei diritti di cittadinanza europea che considera il riconoscimento dell'identità di genere come un aspetto imprescindibile della libertà di circolazione. Al tempo stesso, egli ha raccomandato un approccio doverosamente equilibrato, che protegge i diritti fondamentali dell'individuo senza imporre una modifica delle normative familiari nazionali, affinché, in assenza di una normativa armonizzata, il rispetto delle identità personali prevalgano sulle identità nazionali – protette dal mai citato in queste conclusioni art. 4, par. 2, TUE – solo lo stretto necessario a garantire il godimento del nucleo essenziale dei diritti di cittadinanza<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Punti 73 e 77.

<sup>86</sup> Su questo aspetto v., nelle conclusioni dell'AG., il punto 75. In dottrina si rinvia a S. MARINAI, *Frode alla legge e abuso del diritto nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2017, p. 485 ss., e F. DEANA, *Rapporti e status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Torino, 2020, p. 164 ss., nonché la dottrina ivi citata. Non ne viene fatta menzione nelle conclusioni dell'AG De La Tour, ma, seppur formulata in termini diversi, la questione è la stessa che nel caso *Coman* (punto 51 della sentenza) aveva portato la Corte a specificare che il diritto al riconoscimento dello status coniugale può essere esercitato solo da colui che ha acquisito detto status durante un periodo di soggiorno "effettivo", ossia non strumentale a finalità diverse da quella di soggiornare in altro Stato membro.

<sup>87</sup> Punti 93 e 94 delle Conclusioni.

<sup>88</sup> Sulla capacità dell'art. 4 TUE di fungere da motivo ostativo al riconoscimento di status familiari stranieri nonché, più in generale, di diritti individuali seppur tutelati dal diritto dell'UE, cfr. E. DI SALVATORE, *Il caso Sayn-Wittgenstein: ordine pubblico e identità costituzionale dello Stato membro*, in *Quaderni*

## 6. La sentenza della Corte di giustizia e la libera circolazione dell'identità di genere

La sentenza pronunciata dalla Corte il 4 ottobre 2024 sposa sostanzialmente le conclusioni dell'AG e giunge ad affermare che il diritto dell'UE non è compatibile con una «normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l'esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno».

Riconoscendo il genere come elemento costitutivo l'identità e lo status personale di un individuo al pari del nome, è comprensibile che l'impianto strutturale del ragionamento sviluppato dai giudici si presenti in linea con le prime sentenze che si occuparono proprio di quello status. Lo stesso argomento vale, *a fortiori*, per il riconoscimento del nome di battesimo, modificato in occasione del mutamento di genere. La Corte ripropone di conseguenza l'argomento dei “seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato”, derivanti dal mancato riconoscimento dell'elemento identitario, come ostacolo all'esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno<sup>89</sup>: il fatto di portare due prenomi differenti e di vedersi attribuire due identità di genere differenti in due Stati membri, espone il cittadino al disagio di dover dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all'autenticità dei propri documenti o alla veridicità dei dati in essi contenuti<sup>90</sup>. Poiché la normativa vigente nello Stato rumeno è tale, conclude la Corte, da determinare esattamente questa situazione, essa si pone in conflitto col diritto alla libera circolazione previsto agli artt. 20 e 21 TFUE, nonché all'art. 45 CDF<sup>91</sup>.

Il conflitto tra i due livelli normativi andrebbe di regola risolto a favore del diritto sovranazionale, a meno che, come ancora rilevato nelle precedenti pronunce in tema di circolazione degli status, non vi sia un elemento idoneo a giustificare una limitazione all'esercizio di tale diritto. Anche nell'affermare questo principio la Corte segue uno schema logico standard, che ripristina il test “*Cassis de Dijon*” nel contesto degli status<sup>92</sup>: la causa di giustificazione è accettabile solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. Tre sono gli elementi che la Corte è dunque chiamata a valutare: 1) le considerazioni oggettive su cui si fonderebbe la normativa interna che si oppone al riconoscimento; 2) la meritevolezza di tali obiettivi; 3) la proporzionalità dell'impatto prodotto dall'applicazione della normativa interna sui diritti individuali interessati. Con

---

*costituzionali*, 2011, p. 435 ss.; L. BESSELINK, *Respecting Constitutional Identity in the EU*, in *Common Market Law Review*, 2012, p. 671 ss.; E. CUSAS, *Arrêt “Bogendorff von Wolfersdorff”: la libre circulation et les titres de noblesse*, in *Journal de droit européen*, 2016, n. 232, p. 317 ss.; R. CAFARI PANICO, *Identità nazionale e identità personale*, in A. DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Napoli, 2018, p. 215 ss.

<sup>89</sup> Punti 55 e 69.

<sup>90</sup> In questo la Corte non segue l'approccio dell'AG che invece aveva separato le due questioni del prenome e del genere, non reputandolo, evidentemente, un elemento che potesse incidere sull'esame della vicenda.

<sup>91</sup> Punti 56 e 58.

<sup>92</sup> Come non accadeva dall'ultimo precedente relativo alla circolazione del nome, ossia *Freitag*.

riferimento al secondo elemento, va precisato che esso sussiste se due condizioni si realizzano contemporaneamente con riferimento alla normativa nazionale: il fatto che essa persegua un obiettivo legittimo ed il fatto che essa sia conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, rappresentati nella fattispecie dall'art. 7 in particolare. Con riferimento invece al terzo elemento, per comprendere il "peso" delle istanze individuali nel giudizio di bilanciamento con gli interessi statali, si deve ricordare che il riconoscimento dell'identità di genere, anche di quella già legalmente acquisita dal cittadino europeo durante il suo soggiorno in un altro Stato membro e, quindi, nell'esercizio del diritto garantito dagli artt. 21 TFUE e 45 CDF, è strumentale alla tutela del diritto al rispetto della vita privata, sancito come fondamentale dall'art. 7 della Carta.

Questa è la parte in cui la Corte si discosta maggiormente dalle conclusioni elaborate dall'Avvocato generale. Non tanto per l'esito del ragionamento, che in sostanza coinciderà pienamente, quanto per la metodologia. Nelle conclusioni non c'è traccia del test di proporzionalità, che invece svolge un ruolo centrale nel ragionamento della Corte, e tra le giustificazioni ammissibili a fondamento di una decisione di diniego del riconoscimento degli status si menziona solamente l'esigenza di contrastare ipotesi di abuso del diritto. Ancora, l'aspetto della tutela dei diritti fondamentali viene (giustamente) richiamato dall'AG a supporto delle istanze di M.-A.A. nei confronti delle autorità rumene, ma non viene dallo stesso contemplato quale parametro di valutazione della legittimità o meno della normativa nazionale che opera come ostacolo al riconoscimento. Cosa che, invece, la Corte fa<sup>93</sup>.

La struttura argomentativa seguita da quest'ultima le consente quindi di soffermarsi sul margine di discrezionalità di cui gli Stati membri possono godere nel regolare il procedimento di riconoscimento e di annotazione del prenome e dell'identità di genere. Per le persone che hanno ottenuto il mutamento di nome e di genere in un altro Stato membro, tale discrezionalità normativa può, in concreto, sfociare in una divergenza tra i due nomi e i due generi dati ad una stessa persona.

Assume a questo punto rilevanza centrale l'art. 8 CEDU e, ancor più, il consolidato filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo che ha fondato su tale norma la tutela dell'identità sessuale quale elemento costitutivo della vita privata di una persona, nonché uno dei suoi aspetti più intimi<sup>94</sup>. Il diritto al rispetto della vita privata non implica solo un obbligo negativo di astensione da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche,

---

<sup>93</sup> Similmente, Corte EDU, 16 luglio 2014, *Hämäläinen v. Finland*, n. 37359/09, ha ritenuto giustificata la norma che richiedeva di trasformare il matrimonio in un'unione registrata come condizione preliminare per il riconoscimento del nuovo genere di una persona transessuale dopo la transizione da uomo a donna. Tale opzione è stata valutata come legittima e proporzionata, poiché assicurava alla coppia (divenuta) omosessuale una tutela giuridica quasi identica a quella prevista per il matrimonio e quindi adeguata a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per un commento si veda P. DUNNE, *Marriage dissolution as a pre-requisite for legal gender recognition*, in *Cambridge Law Journal*, 2014-11, p. 506 ss. e M. D'AMICO, C. NARDOCCI, *LGBT rights and the way forward: the evolution of the case law of the ECtHR in relation to transgender individuals' identity*, in *ERAForum*, 2016, p. 191 ss.

<sup>94</sup> Citato al punto 64 della sentenza.

ma anche obblighi positivi per garantire il rispetto effettivo della vita privata, ad esempio prevedendo procedure adeguate per il riconoscimento legale dell'identità di genere<sup>95</sup>. Per di più, la particolare importanza di tale diritto limita fortemente il margine discrezionale di cui gli Stati godono nel regolare la procedura di riconoscimento ed i presupposti dello stesso.

A giudizio della Corte di giustizia, che aderisce pienamente all'opinione espressa dalla Corte EDU<sup>96</sup>, è "adeguata" quella procedura chiara, prevedibile, rapida, trasparente e accessibile; tutti caratteri che non si possono attribuire alla procedura che le autorità rumene vorrebbero fosse seguita da M.-A.A., «tanto più in quanto lo stesso procedimento espone tale cittadino al rischio che detto procedimento sfoci in un risultato diverso da quello adottato dalle autorità dello Stato membro che hanno legalmente concesso tale cambiamento di prenome e di identità di genere»<sup>97</sup>. Richiamandosi pertanto, seppur implicitamente, a quel principio di effettività invocato dall'Avvocato generale De La Tour, la Corte ritiene che la procedura prevista dalla legge rumena violi, al contempo, il diritto alla libera circolazione e il diritto fondamentale al riconoscimento del cambiamento di genere, in quanto rende impossibile o perlomeno eccessivamente difficile la loro attuazione. A prescindere dunque da quale sia l'obiettivo cui tende la normativa rumena, essa non potrà mai essere considerata giustificata, perché non conforme ai diritti fondamentali protetti dalla Carta UE<sup>98</sup>.

Di conseguenza, la Corte conclude che il diritto alla libera circolazione e soggiorno, letto alla luce del diritto al rispetto della vita privata, impedisce ad uno Stato membro di non riconoscere il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisiti da un cittadino europeo in un altro Stato membro durante l'esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, obbligandolo invece ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per ottenere il cambiamento di identità di genere anche in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro.

### **6.1. I limiti alla libera circolazione dell'identità di genere**

A questo punto, i principi che si possono evincere dalla sentenza sono: l'obbligo per gli Stati membri di garantire il diritto fondamentale al riconoscimento – e all'annotazione – dell'identità di genere acquisita in altro Stato membro; l'obbligo per gli stessi Stati di

---

<sup>95</sup> In questi termini v., ad esempio, Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. v. Italy*, n. 55216/08, dove la Corte ha affermato che negare a una persona transgender la possibilità di cambiare il proprio nome, nonostante avesse intrapreso un percorso di transizione, costituisce una violazione dell'art. 8. La Corte ha confermato anche in questo caso che detta norma non implica solo un obbligo negativo di astensione da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, ma anche obblighi positivi per garantire il rispetto effettivo della vita privata, ad esempio prevedendo procedure adeguate per il riconoscimento legale dell'identità di genere. In ciò la Corte richiama la raccomandazione adottata il 31 marzo 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, CM/Rec(2010).

<sup>96</sup> Nel citato caso *X and Y v. Romania*.

<sup>97</sup> Punto 68 della sentenza.

<sup>98</sup> La misura interna, in sostanza, non supera il test di proporzionalità perché non è in grado di soddisfare il secondo presupposto del test stesso.

assicurare il riconoscimento tramite un procedimento automatico, o quantomeno chiaro, rapido, trasparente, accessibile e (soprattutto) prevedibile, ovvero tale da non prescindere dall'esito del processo di LGR perfezionatosi in altro Stato membro; l'impossibilità negare detto riconoscimento, se non in virtù di norme basate su considerazioni oggettive, che producano conseguenze sui terzi interessati proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito e che siano conformi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Resta da comprendere la portata applicativa del principio di mutuo riconoscimento (o della libera circolazione) dell'identità di genere. Bisogna ricordare, per un verso, che sino alla sentenza *Mirin*, il mancato riconoscimento dell'identità di genere veniva interpretato come una preclusione discriminatoria al godimento di diritti tutelati dall'Unione<sup>99</sup>; per altro verso, la giurisprudenza sulla circolazione degli status familiari ha sempre circoscritto l'obbligo di riconoscimento a quanto strettamente funzionale a garantire l'effettivo esercizio della libera circolazione<sup>100</sup>. Le conclusioni dell'Avvocato generale, per come sono state analizzate nel precedente paragrafo di questo scritto, suggerivano alla Corte di superare il primo limite e mantenere intatto il secondo<sup>101</sup>. Se il primo suggerimento può dirsi accolto senza dubbio alcuno, non altrettanto evidente è se possa dirsi lo stesso anche del secondo.

Più elementi lascerebbero intendere che la Corte non abbia inteso seguire l'invito alla cautela formulato da De La Tour. Sebbene, infatti, sia l'AG sia la Corte colleghino funzionalmente il diritto al riconoscimento del nuovo genere all'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno, il primo afferma in modo espresso di voler limitare l'utilità del riconoscimento al solo rilascio di un documento di viaggio da parte dello Stato richiesto; la seconda, al contrario, postula l'esistenza del diritto in questione al fine, più ampio, di non dover obbligare il cittadino europeo a dissipare continuamente dubbi non solo riguardo la propria identità, ma anche l'autenticità e la veridicità di *tutti* i documenti prodotti dallo Stato in cui si è ottenuto il mutamento di genere e dallo Stato in cui si richiede il riconoscimento<sup>102</sup>. Per i giudici della Corte il riconoscimento del nuovo genere non serve solo ad ottenere un documento aggiornato che consenta al cittadino di esercitare in futuro la libertà di circolazione; serve, invece, a non subire gravi inconvenienti a causa di quanto successo in occasione di un precedente esercizio di tale libertà, ed in vista di futuri esercizi della stessa. Di conseguenza, se l'Avvocato generale ha ritenuto sufficiente «limitare l'obbligo di annotare la modifica degli elementi identificativi di un individuo secondo il genere scelto *solo sul suo atto di nascita*, senza alcun effetto sulla tenuta dei registri di stato civile di tale Stato membro»<sup>103</sup>, la Corte fa riferimento, nella parte motiva

---

<sup>99</sup> Vedi *supra*, par. 3.1.

<sup>100</sup> Vedi *supra*, parr. 2.1 e 2.2.

<sup>101</sup> Cosa che, in buona sostanza, avrebbe significato applicare per la prima volta ad uno status personale un percorso argomentativo applicato sino ad allora solo agli status familiari.

<sup>102</sup> Così al punto 56 della sentenza.

<sup>103</sup> Così al punto 93 delle conclusioni. Enfasi aggiunta. L'annotazione nell'atto di nascita è stata considerata sufficiente perché è sulla base di tale atto di stato civile che le autorità pubbliche rilasciano al proprio cittadino una carta d'identità o un passaporto necessari, ai sensi della Direttiva 2004/38/CE ad esercitare i diritti di circolazione e soggiorno nell'UE.

della sentenza, ad un più ampio obbligo di riconoscere e di annotare il nuovo prenome ed il nuovo genere del cittadino «nei registri dello stato civile e in particolare [ma non solo, *NdA*] nell'atto di nascita»<sup>104</sup>.

Senonché, il dispositivo del provvedimento non ripropone negli stessi termini quanto affermato nella parte motiva. In esso si rinviene infatti un riferimento esclusivo all'obbligo di annotazione dell'identità di genere nel solo atto di nascita dell'interessato. Tre sono a mio avviso le interpretazioni che si possono dare a questa apparente discrasia: due estreme ed una più moderata (seppur tendente più verso uno degli estremi che verso l'altro).

La prima interpretazione, che definirei “estrema-restrittiva”, si aggrappa al tenore letterale del dispositivo e perciò, in termini pratici, conferma in sostanza la tesi dell'AG, secondo cui l'aggiornamento degli atti di stato civile relativi ai familiari dell'interessato non sarebbe affatto obbligatorio. Questa lettura, limita l'impatto della sentenza *Mirin* sugli interessi statali, in special modo per quei Paesi membri che presentano legislazioni particolarmente arretrate in materia di mutamento di sesso e famiglie omoaffettive. Di riflesso, essa offre alle persone transgender una tutela assai circoscritta.

La seconda interpretazione, che possiamo definire “estrema-estensiva”, è costruita sul rigoroso e letterale rispetto della parte motiva, e, se accolta, porterebbe ad un approdo opposto rispetto a quello prospettato dall'AG. Secondo tale interpretazione, nel momento in cui una persona ottiene un cambiamento di sesso e, in accordo ad esso, di prenome, per tutelare appieno il suo diritto all'identità personale potrebbe quindi non essere sufficiente annotare tali cambiamenti sul solo atto di nascita – per consentirgli di ottenere una carta di identità o un passaporto o una patente con indicato il nuovo nome e il nuovo sesso –, ma potrebbe doversi procedere, se richiesto dall'interessato, anche ad un aggiornamento del suo eventuale atto di matrimonio (facendo risultare tale matrimonio come non più eterosessuale ma omosessuale) e dell'atto di nascita dei suoi eventuali figli (che a quel punto avrebbero due padri o due madri), perché anche tali atti riporterebbero l'indicazione del prenome e anche da tali atti risulterebbe evincibile l'identità di genere della persona che ha mutato sesso<sup>105</sup>.

Non ritengo osti a questa interpretazione estensiva della sentenza *Mirin* il fatto che nella parte dispositiva della stessa si faccia riferimento esclusivo ad un obbligo di annotazione nell'atto di nascita. La sentenza emessa all'esito di un rinvio pregiudiziale di interpretazione certamente vincola il giudice del rinvio<sup>106</sup>, così come peraltro giudici

---

<sup>104</sup> Così al punto 57 della sentenza. Enfasi aggiunta.

<sup>105</sup> Si consideri inoltre la succitata raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010), punto 21, in cui si afferma proprio che «gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento del sesso di una persona *in tutte le sfere della vita*» (enfasi aggiunta).

<sup>106</sup> Corte giust., sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Georgi Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa*, commentata, sotto questo specifico profilo, da G. RAITI, *Dopo Elchinov ed Interedil, Krizan: ribadita l'incompatibilità con il diritto dell'Unione del vincolo processuale interno all'enunciato in iure della Corte superiore*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 24 ss.

diversi da questo<sup>107</sup>, ma serve a rispondere ad un quesito che riguarda una controversia specifica, che, nel caso di M.-A.A. verteva su una richiesta (respinta) di annotazione appunto nel solo atto di nascita del ricorrente<sup>108</sup>. Il fatto che al momento di rispondere al giudice del rinvio la Corte abbia ritenuto di circoscrivere il dispositivo in base all'esatto punto su cui si controverte dinanzi alla giurisdizione domestica non cancella la rilevanza giuridica di un ragionamento più ampio e di un principio altrettanto ampio e giuridicamente fondato elaborato nella parte motiva del provvedimento. Non rilevo motivi ostativi a questa lettura nemmeno nel fatto che la Corte richiami più volte l'art. 8 CEDU come baluardo dell'identità *sessuale* dell'individuo<sup>109</sup>. L'atto di matrimonio e, seppur più sfumatamente, l'atto di nascita dei propri figli sono strumenti che attengono *latu sensu* alla sfera sessuale di una persona in quanto un loro aggiornamento garantirebbe una piena coerenza tra lo stato civile e l'identità sessuale della persona, preferendo quest'ultima identificarsi come "moglie" (anziché "marito") o "madre" (anziché "padre"), o viceversa. Peraltro, è quasi superfluo ricordare che l'art. 8 CEDU tutela *anche* l'identità sessuale di una persona, ma come anche quelle anagrafica, familiare, sociale, culturale. Non garantire l'annotazione del nuovo genere in atti diversi da quello di nascita potrebbe andare a ledere le altre dimensioni dell'identità del cittadino europeo tutelate dall'art. 7 CDF interpretato e applicato conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'omologo art. 8 CEDU. Un terzo argomento a favore di tale interpretazione si basa sulla seguente domanda: se la Corte avesse voluto seguire l'indicazione formulata dall'AG, e quindi limitare l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento alla sola annotazione sull'atto di nascita, perché non lo avrebbe dovuto manifestare in modo esplicito, ricorrendo alla consueta formula utilizzata in *Coman*, *Pancharevo* e *Rzecznik Praw Obywatelskich*?

L'unico argomento che mi porta a non aderire a questa seconda lettura consiste nel fatto che essa comporterebbe necessariamente un superamento totale dei precedenti *Coman* e *Pancharevo*. Obbligare l'aggiornamento dell'atto di matrimonio (o di costituzione dell'unione civile) e dell'atto di nascita dei figli del cittadino transgender imporrebbe necessariamente allo Stato membro di qualificare quel matrimonio/unione come omosessuale e quel rapporto di filiazione come omogenitoriale *in ogni contesto e per ogni finalità*, anche estranei al diritto dell'UE, anziché al solo fine di non ostacolare la libera circolazione all'interno dell'UE. Certo, farlo offrirebbe una tutela davvero ampia e dignitosa a tutti i cittadini europei transgender, ma solleverebbe altrettanto certamente rimostranze fortissime in termini – anzitutto, ma non solo – di lesione dell'identità nazionale degli Stati membri e del principio di attribuzione delle competenze. In assenza di un esplicito *revirement* da parte della Corte, affermare che la sentenza *Mirin*

---

<sup>107</sup> Come spiegato da L. DANIELE, *Art. 267 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea*, Milano, 2014, p. 2103 ss., 2121.

<sup>108</sup> È noto che la Corte fornisca al giudice nazionale un'interpretazione del diritto dell'Unione su tutti gli aspetti pertinenti alla vicenda oggetto della controversia pendente dinanzi a tale giudice e in modo tale da consentirgli di decidere sulla controversia stessa.

<sup>109</sup> Il riferimento è ai punti 64 e 65 della sentenza.

sovrascriva del tutto le precedenti sentenze in materia di status familiari appare davvero un azzardo.

Ecco allora che l'interpretazione a mio avviso preferibile appare essere una terza.

Essa prende spunto dal par. 60 della sentenza *Mirin*, ove la Corte ricorda a tutti che uno Stato membro, salve giustificate e proporzionate ragioni oggettive, non può mai negare il riconoscimento dell'identità di genere di un transgender se detto riconoscimento è condizione preliminare necessaria per l'esercizio di un qualsiasi diritto tutelato dal diritto dell'Unione<sup>110</sup>. Si può quindi affermare che nella sentenza *Mirin* l'obbligo di riconoscere l'identità di genere acquisita all'estero non sia limitato ai fini dell'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno, ma sia imposto al fine di assicurare alle persone transgender un accesso indiscriminato a tutti i diritti garantiti dall'UE coerente con il proprio genere di elezione. Questo principio dovrà applicarsi tanto in situazioni transfrontaliere quanto in situazioni puramente interne allo Stato di cittadinanza della persona trans, e potrà presupporre, a seconda delle circostanze, l'annotazione del nuovo nome e del nuovo genere in qualunque atto registrato nei registri di stato civile dei Paesi membri dell'UE. Sapere, infatti, di poter continuare ad essere se stessi (ossia quello che si è diventati durante un soggiorno in uno Stato membro) anche una volta fatto ritorno nel proprio Stato di cittadinanza, così come altrove all'interno dell'UE, e in qualunque contesto della propria vita, privata e familiare, consente a tutti i cittadini europei di esprimere liberamente e pienamente la propria identità, evitando al contempo di compromettere il potere legislativo degli Stati membri in ambiti così delicati forzando una ridefinizione universale degli istituti nazionali del matrimonio e della filiazione in chiave *LGBTIQ+ friendly*.

Questo approccio consente alla Corte di affermare i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione senza intaccare la competenza esclusiva degli Stati membri, mantenendo un equilibrio che riconosce la sensibilità della materia e la varietà dei sistemi giuridici nazionali. La sentenza si limita semplicemente a chiarire che la cittadinanza europea implica il diritto di essere riconosciuti per la propria identità di genere, senza dover subire trattamenti discriminatori in situazioni in cui l'individuo richiede che gli effetti dell'aggiornamento di genere siano riconosciuti in ambito interno<sup>111</sup>, o restrizioni alla circolazione dovute a normative interne incompatibili con i diritti fondamentali dell'Unione.

## **7. Osservazioni conclusive**

La sentenza *Mirin* si colloca in un contesto giuridico che si confronta con le tensioni legate alla eterogeneità normativa dell'Unione europea in ambiti che toccano profondamente tanto l'identità individuale quanto quella statale. Essa offre un'interpretazione innovativa dello "status personale" in chiave europea, includendo esplicitamente l'identità di genere come elemento da riconoscere e proteggere all'interno

---

<sup>110</sup> Nel far ciò la Corte richiama la succitata sentenza resa nel caso *Richards*, punto 31, e giurisprudenza ivi citata.

<sup>111</sup> Ad esempio, per accedere ai diritti di successione.



dell'Unione, anche in situazioni di acquisizione dello status all'estero e secondo normative difformi da quelle in vigore nello Stato in cui si cerca il riconoscimento. Tale approccio valorizza la componente identitaria e personale della libertà di circolazione, interpretandola non solo come un diritto alla mobilità fisica, ma come un diritto alla continuità della propria identità e all'autodeterminazione nel contesto transnazionale.

L'orientamento che trae origine da questa sentenza ha la capacità di espandere l'impatto dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione – sulla libertà di circolazione e soggiorno ma anche sull'esercizio di tutti i diritti garantiti dal diritto sovranazionale –, ponendo le basi per un'interpretazione più ampia dei diritti alla vita privata e all'identità sessuale dei cittadini europei. La proposta, formulata dall'Avvocato generale, di limitare gli effetti del riconoscimento del cambiamento di genere al solo rilascio dei documenti necessari per la circolazione all'interno dell'Unione avrebbe potuto, infatti, creare più confusione e incoerenza che vantaggi, proiettando il cittadino europeo verso problemi amministrativi e pratici derivanti dal possesso di documenti discordanti tra loro. Una situazione che la Corte di giustizia ha dichiarato con risoluzione di voler evitare.

Se il risultato immediato della sentenza del 4 ottobre 2024, nell'interpretazione che qui si è data, è affermare un'estensione dei principi affermati in sentenze già di per sé storiche come *Coman* e *Pancharevo*, generando implicazioni importantissime per la tutela dei diritti individuali, al contempo essa ha il potenziale per promuovere nel lungo periodo lo sviluppo di una cultura giuridica europea improntata alla tutela inclusiva dei diritti, in cui la dignità, la libertà di autodeterminazione e il rispetto delle diversità diventano pilastri centrali dell'ordinamento dell'Unione. Questa interpretazione contribuisce a una maggiore coerenza giuridica nel riconoscimento degli status personali all'interno dell'UE e potrebbe, chissà, costituire un precedente rilevante per futuri casi di riconoscimento di altre forme di identità, come quelle legate al genere non binario<sup>112</sup>. Inoltre, la sentenza potrebbe riaprire la strada a un più ampio dibattito sull'armonizzazione delle normative sullo stato civile all'interno dell'Unione, richiedendo agli Stati membri di affermare nel diritto positivo che questi status sono parte della cittadinanza europea e dell'identità transnazionale dei cittadini europei. La sentenza *Mirin* non sopperisce, infatti, alla necessità di una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea in materia di stato civile e riconoscimento degli status personali. In questo si condivide appieno quanto suggerito dall'Avvocato generale De La Tour rispetto all'utilità di un regolamento dell'Unione che stabilisca norme armonizzate sul riconoscimento degli status personali

---

<sup>112</sup> Anche se finora a livello europeo il diritto alla transizione di genere, sul quale si veda L. HOLZER, *Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights*, in *ERA Forum* (2022), 23, p. 165 ss.) è sempre stato declinato nel solco del binarismo maschio-femmina. Al riguardo V. Corte EDU, 31 gennaio 2023, *Y v. France*, ricorso n. 76888/17, dove i giudici hanno respinto la richiesta di un cittadino francese di accertare la violazione dell'articolo 8 CEDU a seguito del mancato riconoscimento della sua intersessualità come genere "neutro" nel certificato di nascita. La Corte ha ritenuto che tale provvedimento non rendesse lo Stato inadempiente rispetto al suo obbligo positivo di garantire un rispetto effettivo della vita privata del ricorrente, anche in ragione dell'ampio margine di discrezionalità da doversi ancora riconoscere in materia. In argomento si veda anche G. MINGARDO, *Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale*, in *GenIUS*, 19 settembre 2024.

per garantire una tutela più omogenea dei diritti fondamentali e facilitare una piena integrazione europea anche in questo ambito.